



## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

### Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2023



# Indice

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| SEZIONI UNITE .....                                         | 3   |
| SEZIONE PRIMA .....                                         | 11  |
| SEZIONE SECONDA .....                                       | 42  |
| SEZIONE TERZA .....                                         | 69  |
| SEZIONE LAVORO .....                                        | 117 |
| SEZIONE TRIBUTARIA .....                                    | 137 |
| QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....           | 160 |
| RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE..... | 208 |

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite



Sez. U - , **Sentenza n. 30650 del 03/11/2023** (Rv. **669157 - 01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

M. (FALCETTA ANDREA EMILIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 09/02/2023

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.

*L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7336 del 2021 Rv. 660854 - 01, N. 12902 del 2021 Rv. 661284 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 30650 del 03/11/2023** (Rv. **669157 - 02**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

M. (FALCETTA ANDREA EMILIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 09/02/2023

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Competenza territoriale - Criteri alternativi - Iscrizione nel registro riservato ex art. 58 l. n. 247 del 2012 - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 51 della l. n.247 del 2012 stabilisce la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato (o il praticante) oppure di quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, assumendo rilievo, ai fini del radicamento di tale competenza, la preventiva iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato ex art. 58 della citata legge. (Nella specie, la S.C., in considerazione dell'avvenuta iscrizione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui erano avvenuti i fatti oggetto di incolpazione e di quello in cui risultava iscritto l'avvocato, ha individuato la competenza in capo a quello che per primo aveva provveduto all'iscrizione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9547 del 2021 Rv. 661060 - 01

## SEZIONI UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 30650 del 03/11/2023** (Rv. **669157 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

M. (FALCETTA ANDREA EMILIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 09/02/2023

026012 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE Fatti anteriori all'iscrizione all'albo - Potere disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al professionista che aveva omesso di restituire la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, oggetto di sentenza penale di condanna emessa prima dell'iscrizione all'albo, assumendo rilievo la natura permanente di tale omissione e il fatto che essa si era perpetrata anche successivamente alla suindicata iscrizione).*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25369 del 2014 Rv. 633350 - 01, N. 2223 del 2010 Rv. 611444 - 01, N. 14233 del 2020 Rv. 658194 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 31014 del 07/11/2023** (Rv. **669399 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (GISMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Sopravvenuta decisione di merito - Carezza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'interesse alla decisione della Corte di cassazione non viene meno ove, successivamente alla proposizione del regolamento, venga emessa, da parte del giudice di merito, la sentenza, che va considerata come resa a cognizione sommaria e, se passata in giudicato, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata, all'esito della definizione del regolamento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul giudizio di impugnazione dell'atto con cui la P.A. aveva approvato parzialmente un progetto esecutivo di appalto, sebbene fosse stato definito il separato giudizio nel quale l'appaltatore aveva chiesto al g.o. il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell'approvazione del progetto medesimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31024 del 07/11/2023** (Rv. **669445 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI  
Installazione di un elettrodotto su terreni gravati da uso civico e attività di manutenzione con taglio di alberi - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Fondamento - Necessità di previo accertamento della qualitas soli.

*Spetta alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici accertare se l'attività sul terreno gravato da uso civico collettivo – integrata dal massiccio taglio di piante o, più radicalmente, dalla installazione, di mero fatto, di un elettrodotto - è compatibile con il pacifico godimento dei beni gravati da uso civico collettivo o se, invece, essa è idonea ad integrare una negazione o una contestazione implicita della demanialità del terreno, in quanto la soluzione della questione della "qualitas soli" si pone come antecedente logico-giuridico della decisione.*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8252 del 2023 Rv. 667326 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 31692 del 14/11/2023** (Rv. **669400 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/04/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE  
Assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 (art. 9-sexies d.l. n. 52 del 2021) - Sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio e condotta scorretta nei confronti di altri magistrati (art. 2, comma 1, lett. d) e r), d.lgs. n. 109 del 2006) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*Il comportamento del magistrato che si assenta dall'ufficio per il mancato possesso o per l'omessa esibizione della certificazione verde COVID-19 non configura l'illecito disciplinare di sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio, né di condotta scorretta nei confronti di altri magistrati, in quanto non è espressione di un atteggiamento incurante della priorità del servizio giustizia o rivolto verso i colleghi, ma, piuttosto, l'effetto della scelta personale di non conseguire la predetta certificazione, dalle quale deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 sexies CORTE COST., Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. R

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 31730 del 15/11/2023** (Rv. **669214 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (BARILA' ENZO LINO) contro R. (GALLONETTO SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/09/2021

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Revoca dell'attribuzione di contributi pubblici nel settore agricolo per contrasto iniziale col pubblico interesse - "Riduzione lineare" degli importi in base alla normativa UE - Presupposti e modalità di attuazione - Differenze rispetto alla rettifica degli importi corrisposti - Conseguenze.

*In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale di tali pagamenti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del Regolamento cit.; ne consegue che, qualora si superi tale massimale, l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea) è obbligata a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228 del 2013 e del Regolamento (UE) n. 229 del 2013. Tale riduzione, suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, essendo rimesso al giudice di merito l'accertamento se si ricorre in una o nell'altra fattispecie e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 40, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 26877 del 2018 Rv. 651507 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15941 del 2014 Rv. 631792 - 01, N. 25398 del 2010 Rv. 615723 - 01, N. 19806 del 2008 Rv. 604393 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 31730 del 15/11/2023** (Rv. **669214 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (BARILA' ENZO LINO) contro R. (GALLONETTO SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/09/2021

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Recupero dei contributi PAC da parte della P.A. - Azione di accertamento negativo promossa dal privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni - Fattispecie.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

## SEZIONI UNITE

*In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. (Principio affermato in relazione alla revoca e/o al recupero di contributi PAC conseguente alla loro riduzione lineare, in quanto quest'ultima non importava alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'autorità nazionale, la quale era tenuta solo al vaglio della esistenza del relativo presupposto direttamente fissato per legge).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 40, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 26877 del 2018 Rv. 651507 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25398 del 2010 Rv. 615723 - 01, N. 9634 del 2023 Rv. 667448 - 01, N. 19806 del 2008 Rv. 604393 - 01, N. 9816 del 2023 Rv. 667452 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

**T. (SACCUCCI ANDREA) contro H. (MILITO PAGLIARA DRINGA)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza Corte cost. n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile - Necessità.

*In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 1519 del 2023 Rv. 666725 - 01, N. 9087 del 2023 Rv. 667820 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28403 del 2023 Rv. 668997 - 02

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 32559 del 23/11/2023** (Rv. **669401 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità  
dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità  
- Fattispecie.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE  
CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In  
genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI  
(IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

*È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 20413 del 2015 Rv. 636915 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 32559 del 23/11/2023** (Rv. **669401 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI  
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex  
art. 99 c.p.a. senza definire la controversia - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla  
giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

*La sentenza con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., enuncia principi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., sia perché tale garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo principi di*

## SEZIONI UNITE

*diritto, costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad uniformarsi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all'Adunanza Plenaria), oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore nomofilattico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 362, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 111 com. 8

*Massime precedenti Difformi Sezioni Unite:* N. 27842 del 2019 Rv. 655588 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 32790 del 27/11/2023 (Rv. 669631 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

**D. (BISCIONE DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 03/04/2014**

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Conseguenze - Avviso di accertamento - Previa iscrizione a ruolo - Esclusione - Impugnazione - Contestazione dei presupposti - Ammissibilità.

*La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Difformi:* N. 15377 del 2020 Rv. 658555 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9236 del 2023 Rv. 667433 - 01, N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30428 del 02/11/2023 (Rv. 669294 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2022

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale - Estensione a due turni elettorali successivi ex 28 comma 1 bis del d.l n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - Natura sostanziale della norma - Conseguenze.

*In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.*

*Riferimenti normativi:* Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 28 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 24566 del 2022 Rv. 665627 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 30515 del 03/11/2023 (Rv. 669296 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

G. (AGNITELLI MANUELA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006745/2021 66073701

*Massime precedenti Conformi:* N. 6745 del 2021 Rv. 660737 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

P. (CAPONETTI STEFANO) contro B. (MUSCOLINO PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/10/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Mancato rilievo officioso - Declaratoria di tardività della domanda - Censura in sede di legittimità - Indicazione degli elementi che avrebbero consentito il rilievo officioso - Necessità.

## SEZIONE PRIMA

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

*In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 21418 del 2018 Rv. 650037 - 01, N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01, N. 12996 del 2016 Rv. 640305 - 01, N. 350 del 2013 Rv. 625349 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

A. (TEDOLDI ALBERTO) contro B. (DAMIANI GIOVANNI)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/06/2020

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti conclusi tra il professionista e il consumatore - Clausola redatta in modo non chiaro e comprensibile - Vessatorietà - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 23655 del 2021 Rv. 662338 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

A. (TEDOLDI ALBERTO) contro B. (DAMIANI GIOVANNI)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/06/2020

## SEZIONE PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5657 del 2023 Rv. 667188 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

P. (CAPONETTI STEFANO) contro B. (MUSCOLINO PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/10/2018

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Dolo commissivo e dolo omissivo - Idoneità a trarre in inganno una persona di normale diligenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza. (Nella specie, la S.C. ha negato costituisce un'ipotesi di dolo il mero silenzio dei funzionari della banca circa le condizioni di una fidejussione, in quanto non accompagnato da condotte ingannatorie e comunque connesso all'erroneo affidamento ingeneratosi nel cliente in ragione della mancata lettura del testo contrattuale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1439

*Massime precedenti Conformi:* N. 1585 del 2017 Rv. 643501 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

B. (PICONE FRANCESCO) contro C. (MAZZONE GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/12/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anormale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno – in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede – ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1856

*Massime precedenti Vedi:* N. 7956 del 2010 Rv. 612560 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30703 del 03/11/2023 (Rv. 669367 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

B. (FREDA VALERIO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2021

131039 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - RIGETTO DELLA DOMANDA Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa - Limiti.

*Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso del diritto.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 125, Legge Falliment. art. 127, Legge Falliment. art. 128, Legge Falliment. art. 129, Cod. Civ. art. 1175

*Massime precedenti Conformi:* N. 19645 del 2015 Rv. 636716 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25318 del 2020 Rv. 659734 - 01, N. 19707 del 2022 Rv. 664974 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023 (Rv. 669363 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

A. (DI LASCIO ANDREA) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/03/2022

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

## SEZIONE PRIMA

*L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie, si è affermato che può dar luogo ad un provvedimento discriminatorio disapplicabile l'esercizio, da parte della Regione Lombardia, del diritto c.d. di prelazione culturale di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, tendente ad impedire che un edificio venga trasferito ad un'associazione islamica che se ne era resa aggiudicataria ad un'asta pubblica).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 44, Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

*Massime precedenti Conformi:* N. 3842 del 2021 Rv. 660704 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023 (Rv. 669364 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro D. (QUATTROCCHI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2021

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Caratteristiche - Requisito della verità - Attenuazione - Rispetto dei principi deontologici e di buona fede - Necessità - Fattispecie.

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta – che ricorre allorché il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione – definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o già noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139

*Massime precedenti Vedi:* N. 4036 del 2021 Rv. 660598 - 01, N. 19611 del 2023 Rv. 668141 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30846 del 06/11/2023** (Rv. **669370 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

C. (DI CICCIO VINCENZO) contro C. (PENSATO ERNESTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 28/01/2020

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda tardiva di ammissione del credito ex art. 101, ult. comma, l.fall. - Inammissibilità della domanda cd. supertardiva - Imputabilità del ritardo - Conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento - Rilevanza in relazione alla domanda di rivendica - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.; detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta di default, in forza dell'art. 42 l.fall., l'acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del curatore, salva eventuale, successiva rinuncia.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32565 del 2022 Rv. 666044 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 30718 del 06/11/2023** (Rv. **669368 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (CAVALLI GIORGIO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 16/12/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda tardiva di insinuazione al passivo - Rigetto con provvedimento reso in udienza - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dall'udienza - Esclusione - Dalla comunicazione o, in difetto, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Sussistenza.

*In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39123 del 2021 Rv. 663422 - 01, N. 9850 del 2022 Rv. 664530 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 30736 del 06/11/2023** (Rv. **669369 - 01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 12/08/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 *ratione temporis* - Natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato - Rilevanza autonoma rispetto all'inserimento socio-lavorativo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

*In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo - che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 05/05/2023 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30917 del 07/11/2023** (Rv. **669371 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

G. (CARNOVALE MASSIMILIANO) contro C. (SPINELLI GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/10/2019

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Procedure concorsuali - Termine di decadenza ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Inclusione - Ipotesi dei gravi e giustificati motivi - Esclusione.

*In tema di poteri del giudice delegato ex art. 108 l.fall., il termine di decadenza di dieci giorni previsto dal comma 1 della richiamata norma, che fa riferimento al deposito di cui al quarto (recte quinto) comma dell'art. 107 l.fall., è applicabile alla sola ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest'ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato); detto termine non è, per converso, riferibile all'ipotesi, prevista nella prima parte dell'art. 108, concernente l'istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, istanza che può essere presentata fino all'emissione del decreto di trasferimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 19604 del 2022 Rv. 664973 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31107 del 08/11/2023** (Rv. **669419 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (INZITARI BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/02/2020

181146 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - APPALTO - RESCISSIONE Concordato fallimentare - Limitabilità soggettiva degli impegni assunti dal proponente - Natura di preclusione processuale - Esecutività dello stato passivo - Necessità - Distinzione fra creditori chirografari e non - Irrilevanza - Esclusione - Confliggenza con il terzo comma della disposizione - Insussistenza.

*In tema di concordato fallimentare, la previsione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 124 l.fall., secondo la quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale che opera a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza che rilevi la distinzione fra creditori chirografari e non; detta previsione non confligge con il precetto dettato dal terzo comma della medesima disposizione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 3274 del 2011 Rv. 617052 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31036 del 08/11/2023** (Rv. **669417 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

Z. (DI RISIO ESMERALDA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/12/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Collocazione del minore in un luogo sicuro ex art. 403 c.c. - Natura residuale della norma - Legittimazione all'intervento dell'autorità amministrativa - Finalità - Condizioni - Modifica intervenuta con l. n. 206 del 2021 - Permanenza della legittimazione.

*In tema di collocazione del minore in un luogo sicuro, l'art. 403 c.c., di natura residuale, legittima – pur a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 206 del 2021 - l'intervento della pubblica autorità per assicurare la protezione dei minori, nelle ipotesi di urgente necessità, quando vi sia il pericolo che l'autorità giudiziaria non possa provvedere tempestivamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 403, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 27, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17648 del 2007 Rv. 598780 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31038 del 08/11/2023** (Rv. **669418 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

N. (TRAPANI MARIO) contro E. (ECCELLENTE COLOMBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2023

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento stato di adottabilità - Accertamenti sulla capacità genitoriale e sullo stato di abbandono - Riferimento a carenze cognitive e culturali del genitore - Decisività - Esclusione.

*In tema di accertamento dello stato di adottabilità, ai fini dell'esclusione della capacità genitoriale e dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore, il giudice di merito non può attribuire rilievo decisivo alle carenze cognitive e culturali del genitore.*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7559 del 2018 Rv. 648444 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023** (Rv. **669420 - 03**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

S. (CUONZO GABRIELE) contro H. (GALLI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale per denigrazione - Autotutela del danneggiato - Presupposti della legittima difesa - Continenza, proporzionalità e veridicità della comunicazione - Notizie false su provvedimento giurisdizionale - Esclusione.

*In tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera, sicché essa non può essere invocata ove si diffondano, con toni offensivi, notizie false relativamente all'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2044, Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 12820 del 2018 Rv. 649643 - 01, N. 22042 del 2016 Rv. 642637 - 05

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023** (Rv. **669420 - 02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

S. (CUONZO GABRIELE) contro H. (GALLI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

## SEZIONE PRIMA

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Proprietà industriale - Rimedio della retroversione degli utili - Ratio - Pluralità dei danneggiati - Conseguenze.

*In tema di proprietà industriale, il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzato a dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficiente del titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, nei cui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) in favore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad una plurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del danno o l'utile retrovertibile oggetto della condanna.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125 com. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20800 del 2023 Rv. 668311 - 01, N. 21832 del 2021 Rv. 662303 - 02 Rv. 662303 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023** (Rv. **669420 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

S. (CUONZO GABRIELE) contro H. (GALLI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione.

*In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20236 del 2022 Rv. 665225 - 01, N. 21832 del 2021 Rv. 662303 - 02, N. 30943 del 2022 Rv. 666119 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023** (Rv. **669421 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

A. (CESARO GRAZIA OFELIA) contro A. (SOLIVO NICOLETTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 17/11/2022

## SEZIONE PRIMA

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti giudiziari pendenti al termine del periodo transitorio previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Rilevanza della data di proposizione dell'azione - Fattispecie.

*Ai sensi dell'art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cd. "Brexit Withdrawal Agreement" approvato il 7/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020), le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, si applicano ai provvedimenti emessi in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del detto periodo. (Fattispecie relativa ad una sottrazione internazionale di minori di cui il padre, separato dalla madre, con domanda giudiziale proposta prima del 31/12/2020, aveva chiesto il rientro nel Regno Unito, paese in cui la famiglia aveva risieduto prima della sua disgregazione).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 127

*Massime precedenti Vedi:* N. 12892 del 2023 Rv. 667896 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16288 del 2023 Rv. 668076 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

**C. (DI BONITO LEOPOLDO) contro C. (MANZIA CLAUDIO)**

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA  
100254 Ricorso per cassazione – Sentenza impugnata notificata - Poteri certificativi dell'avvocato – Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere – Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell'attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all'avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell'attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall'avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 25686 del 2023 Rv. 668884 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023** (Rv. **669421 - 02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

A. (CESARO GRAZIA OFELIA) contro A. (SOLIVO NICOLETTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 17/11/2022

037109 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE Illecita sottrazione del minore - Residenza abituale del minore - Momento rilevante per la sua individuazione - Periodo antecedente alla illecita sottrazione - Necessità.

*Ai fini dell'accertamento della residenza abituale del minore, il momento rilevante da prendere in esame è quello dell'epoca della illecita sottrazione o dell'illecito trattenimento, non anche quello successivo.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201, Tratt. Internaz. 25/10/1980

Massime precedenti Vedi: N. 6235 del 1998 Rv. 516702 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023** (Rv. **669421 - 03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

A. (CESARO GRAZIA OFELIA) contro A. (SOLIVO NICOLETTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 17/11/2022

037109 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE Sottrazione internazionale del minore - Nozione di residenza abituale del minore - Rilevanza - Requisito sostanziale - Finalità.

*In tema di sottrazione internazionale di minori di cui alla Convenzione di L'Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, e al regolamento CE n. 2201 del 2003, applicabile ratione temporis, il concetto di residenza abituale del minore costituisce un requisito sostanziale, in quanto lo strumento protettivo offerto ha la funzione di ripristinare l'ambiente di vita del minore e la finalità di tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o del mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto del suo superiore interesse alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201

Massime precedenti Vedi: N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31592 del 14/11/2023** (Rv. **669640 - 01**)

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

C. (MURGO CATERINA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/04/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello depositato telematicamente - Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice - Possibilità - Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata - Conseguenze - Rimessione in termini dell'appellante - Necessità.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 32296 del 2023 Rv. 669572 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31587 del 14/11/2023** (Rv. **669422 - 01**)

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

E. (SANINO MARIO) contro R. (MANNA MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/10/2014

148009 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI Operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ex Regolamento CE n. 1685 del 2000 - Beneficiario finale contributo - Esecuzione diretta dei lavori - Prova delle spese effettivamente sostenute - Fatture quietanzate e documenti equivalenti - Necessità - Libretto delle misure e registro di contabilità - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

*In applicazione del regolamento della Commissione UE n. 2000/1685 ratione temporis vigente - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 2.3.2023 in causa C-31/21 - in caso di operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il beneficiario finale, anche in caso di esecuzione diretta dei lavori, al fine dell'ottenimento del contributo, deve provare l'effettività delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate o documenti contabili con forza equivalente. Tra questi ultimi non possono annoverarsi il libretto delle misure e il registro di contabilità, che danno solo conto dello stato di avanzamento dei lavori, limitandosi, quanto alle spese, a far rinvio ad una preventiva quantificazione, basata su un prezzario standard a carattere astratto, privo di qualsiasi correlazione oggettiva con i pagamenti effettivamente sostenuti.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 28/07/2000 num. 1685 all. 1 art. 1 lett. 2.1., Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260, Regolam. Commissione CEE 08/12/2006 num. 1828 art. 54, Legge Reg. Calabria 02/05/2001 num. 7 art. 31 quater

## SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 14638 del 2018 Rv. 649028 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31625 del 14/11/2023** (Rv. **669423 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 20/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI T.U. immigrazione - Decreto di espulsione - Carattere vincolato - Sussistenza - Impugnazione - Valutazione di legittimità - Verifica della sussistenza dell'ipotesi posta a fondamento dell'espulsione - Necessità - Conseguenze

*Nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8, e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 20668 del 2005 Rv. 583520 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31744 del 15/11/2023** (Rv. **669424 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (DELUCA MICHELE VITTORIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnico-contabile - Illegittima utilizzazione di documenti da parte del c.t.u. - Eccezione di nullità - Sua formulazione dal c.t.p. al momento del loro deposito - Esclusione - Eccezione nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione - Sussistenza.

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5370 del 2023 Rv. 667000 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31756 del 15/11/2023** (Rv. **669425 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

L. (FURORE FRANCO) contro C. (DELL'ORCO BARTOLOMEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 12/12/2019

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda di rivendica ex art. 103 l. fall. - Ritardo ex art. 101, comma 1, l. fall., nella proposizione della relativa domanda - Imputazione alla parte - Esclusione in caso di istanza di restituzione dei beni non formalizzata nell'inventario del curatore - Rigetto della predetta istanza da parte del giudice delegato - Necessità.

*L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87-bis l. fall., in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore, che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87-bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 87 bis, Legge Falliment. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 32565 del 2022 Rv. 666044 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023** (Rv. **669372 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

T. (ZACCHEO MASSIMO) contro C. (PATRONI GRIFFI UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2018

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione.

*In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31970 del 17/11/2023** (Rv. **669570 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (BONATTI STEFANO) contro R. (GALLONETTO SABRINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2016

171013 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO Finanziamento con fondi comunitari - Rimborso delle sole spese sostenute - Loro pagamento mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, ma quietanzato dalla controparte - Possibilità di una loro ripetizione in assenza di incasso degli assegni - Esclusione - Ragioni.

*In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione di un progetto finanziato con fondi comunitari, per il rimborso delle sole spese sostenute è sufficiente che il pagamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla controparte, sicché, in presenza di tali presupposti, non è possibile chiederne la ripetizione, non potendo essere messa in discussione, per la normativa unionale, l'effettività del pagamento debitamente quietanzato dalla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 736 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 32 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 28/07/2000 num. 1685

Massime precedenti Vedi: N. 26161 del 2014 Rv. 633548 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31991 del 17/11/2023** (Rv. **669373 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

I. (LEONELLI IRENE) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/12/2018

097075 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE Servizi ospedalieri - Riconoscimento di disavanzi prodotti dagli IRCSS ex art. 10 d.lgs. n. 288 del 2003 in assenza di specifica previsione convenzionale - Esclusione - Ragioni.

*In tema di servizi ospedalieri, attesa la strutturale differenza tra strutture pubbliche o ad esse equiparate e strutture accreditate come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, va escluso che i disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato possano essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l'istituto accreditato e l'amministrazione regionale competente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/10/2003 num. 288 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 56 del 2023 Rv. 666642 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023** (Rv. **669426 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (CARIOLA AGATINO) contro D. (SANGIORGIO ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2016

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai

## SEZIONE PRIMA

consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

*Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell'utilizzo del criterio del "valore percentuale di permuta" nel calcolo dell'indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare - dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto - che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. "correttamente formulati").*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32155 del 20/11/2023 (Rv. 669427 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.**

**Relatore: TRICOMI LAURA.**

M. (GRECO GIUSEPPE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/07/2022

122012 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - COGNOME E PREDICATO NOBILIARE Cognome - Predicato nobile - Possibile cognomizzazione - Presupposti - Fattispecie.

*La c.d. cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è possibile, nei limiti fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967 e nel quadro della tutela giurisdizionale che nell'ordinamento riceve il diritto al nome. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva respinto la domanda di cognomizzazione, avendo appurato che il predicato, ancorché esistente prima del 28 ottobre 1922, non era qualificabile come predicato nobile secondo la legislazione vigente in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, non risultando, infatti, indicato nel "Dizionario dei predicati della nobiltà italiana", allegato all'Elenco Ufficiale Nobile del 1933).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 10936 del 1997 Rv. 509598 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

C. (CARIOLA AGATINO) contro D. (SANGIORGIO ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fondi edificabili

## SEZIONE PRIMA

inclusi in piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Previsione, nel piano regolatore generale, di destinazione agricola per il medesimo fondo - Rilevanza - Esclusione.

*L'indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 1, della l. n. 359 del 1992, a nulla rilevando che al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1993 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12771 del 2007 Rv. 597124 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 32070 del 20/11/2023 (Rv. 669600 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore:**

**RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

R. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Assistenza agli stranieri presso gli hotspot - Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Sussistenza.

*Ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 32070 del 20/11/2023 (Rv. 669600 - 02)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore:**

**RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

R. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità e prova.

## SEZIONE PRIMA

*Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 5926 del 2015 Rv. 634730 - 01, N. 28149 del 2023 Rv. 669164 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 (Rv. 669429 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

**B. (NUZZOLESE VIRIO) contro M.**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/03/2023**

**082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole ai servizi sociali - Tipologie - Conseguenze.**

*Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31902 del 2018 Rv. 651898 - 01, N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32219 del 21/11/2023** (Rv. **669428 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**.

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

T. (ROSSI ELENA) contro M. (SCARFI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Audizione del beneficiario - Necessità - Designazione dell'amministratore - Valutazione - Necessità.

*Ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/2004 num. 6 art. 1, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 418, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1667 del 2023 Rv. 666779 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32410 del 22/11/2023** (Rv. **669430 - 01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

I. (DE ANGELIS DANILO) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2020

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - Occupazione di aree aperte al pubblico transito - Griglie e intercapedini destinate a fornire aria e luce - Onere di pagamento da parte del condominio - Sussistenza - Inclusione dei manufatti nel progetto autorizzato - Irrilevanza - Ragioni.

*Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28869 del 2021 Rv. 662865 - 01, N. 16395 del 2021 Rv. 661585 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32422 del 22/11/2023** (Rv. **669601 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

P. (GIOVENE RAFFAELE) contro G. (DE FERRARI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/02/2019

## SEZIONE PRIMA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Valutazione del fondo - Area destinata ad edilizia scolastica - Nozione - Vincolo d'inedificabilità di natura conformativa - Configurabilità - Fondamento.

*Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1992 num. 335 art. 5 bis, Legge 28/07/1967 num. 641 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/01/1996 num. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 65 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 5247 del 2016 Rv. 639101 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32426 del 22/11/2023 (Rv. 669602 - 01)**

**Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

C. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A. (TANDOI MARIA CRISTINA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2017

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Costituzione in mora dell'Usl - Modalità - Richiesta scritta del creditore - Necessità - Trasmissione delle distinte riepilogative - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.*

*Riferimenti normativi:* DPCM 15/09/1979, DPR 21/12/1989 num. 94, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1182

*Massime precedenti Conformi:* N. 9991 del 2019 Rv. 653427 - 01, N. 18557 del 2011 Rv. 619346 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023** (Rv. **669431 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

B. (CAPUANO BRANCA ALESSANDRA) contro F. (GESUE' RIZZI ULMO TULLIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2022

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE  
- IN GENERE Contributo al mantenimento del figlio minore - Redditi dei genitori - Proporzionalità  
- Prova della riduzione del reddito dell'obbligato e della nascita di un nuovo figlio - Conseguenze.

*In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4145 del 2023 Rv. 666873 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32527 del 23/11/2023** (Rv. **669603 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2023

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Sentenza straniera - Coppia omogenitoriale femminile - Adozione piena del figlio dell'altro coniuge - Richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile - Competenza del tribunale per i minorenni - Esclusione - Competenza della Corte d'Appello - Fondamento.

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE In genere.

*Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995.*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 com. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Conformi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 02, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 02

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 32526 del 23/11/2023 (Rv. 669641 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**C. (CESCHINI ROBERTA) contro T. (VASI GIORGIO)**

**Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA, 08/05/2023**

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Domanda di rimpatrio - Condizione ostativa - Superiore interesse del minore - Valutazione da parte del giudice italiano attraverso accertamenti specifici - Fattispecie.

*In tema di sottrazione internazionale di minori, la domanda di rimpatrio può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la cui sussistenza non può ritenersi provata sulla base delle sole valutazioni compiute dalle autorità competenti dello Stato estero di residenza del minore, dovendo il giudice italiano svolgere i necessari ulteriori accertamenti, anche mediante indagine tecnica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale per i minorenni che, basandosi esclusivamente sulle risultanze del provvedimento del giudice statunitense, aveva omesso di considerare che il rientro negli Stati Uniti della minore, di appena due anni, avrebbe reciso il suo rapporto con la madre, che pur rappresentando il suo principale punto di riferimento dalla nascita, non avrebbe a sua volta potuto far rientro in detto stato per dieci anni, avendo in detto paese vissuto in condizione di irregolarità dopo la scadenza del visto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 315, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 4222 del 2021 Rv. 660725 - 01, N. 18846 del 2016 Rv. 641830 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 32526 del 23/11/2023 (Rv. 669641 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**C. (CESCHINI ROBERTA) contro T. (VASI GIORGIO)**

**Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA, 08/05/2023**

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minori - Sottrazione internazionale - Domanda di rimpatrio ex art. 13 della Convenzione dell'Aja - Presupposti - Effettivo esercizio del diritto di affidamento - Necessità - Accertamento - Regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della*

## SEZIONE PRIMA

*responsabilità genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale dei minorenni che, al fine di verificare il requisito dell'esercizio effettivo del diritto di custodia nei confronti di una minore residente negli Stati Uniti, aveva erroneamente fatto riferimento al provvedimento volto a regolare il regime di affidamento adottato dal giudice statunitense, invece che valutare l'effettivo accudimento, morale e materiale, da parte del genitore).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201

*Massime precedenti Conformi:* N. 6139 del 2015 Rv. 634859 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22022 del 2023 Rv. 668386 - 01, N. 3250 del 2022 Rv. 664010 - 01, N. 13176 del 2022 Rv. 664778 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32527 del 23/11/2023 (Rv. 669603 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2023

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE  
Provvedimento straniero di adozione piena del minore, nato in Italia, da parte di coppia femminile coniugata all'estero - Riconoscimento - Ordine pubblico - Impedimento - Esclusione.

*Non contrasta con i principi di ordine pubblico il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore, nato in Italia con tecniche di procreazione medicalmente assistita effettuate in altro Stato, nell'ambito di un'unione tra cittadine italiane coniugate all'estero.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7413 del 2022 Rv. 664311 - 01, N. 8029 del 2020 Rv. 657628 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 04, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 04 Rv. 666544 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32851 del 27/11/2023 (Rv. 669604 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.**

M. (PERINI VALERIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 10/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Opposta valutazione di situazioni soggettive interconnesse - Violazione del diritto all'unità familiare - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità*

## SEZIONE PRIMA

*familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale)*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 10201 del 2022 Rv. 664535 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 33100 del 28/11/2023 (Rv. 669606 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

**Z. (SMARGIASSI GIOVANNI) contro P. (SCAPICCHIO CLAUDIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/04/2019

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio di forma - Brevettabilità - Forma che dà valore sostanziale al prodotto - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di marchio di forma, il divieto di registrazione del segno, previsto dall'art. 18, lett. c), del r.d. n. 929 del 1942 (legge marchi), sussiste ove la forma conferisca al prodotto un valore attrattivo aggiuntivo, tale da influenzare, anche insieme ad altre caratteristiche e non necessariamente quale unica o prevalente ragione, le scelte d'acquisto del consumatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, erroneamente comparando caratteristiche tecniche ed estetiche e ritenendo le prime prevalenti, aveva affermato che la forma dello scooter Vespa non dava valore sostanziale al prodotto, essendo scelta prevalentemente per la sua affidabilità e sicurezza e non per la sua estetica).*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/06/1942 num. 929 art. 18 lett. C, Legge 06/08/1992 num. 480

*Massime precedenti Vedi:* N. 14863 del 2001 Rv. 550544 - 01, N. 12881 del 2023 Rv. 667914 - 01, N. 22929 del 2009 Rv. 610761 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

**F. (CAMPIONE BRUNO) contro F. (D'ATTORRE GIACOMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2020

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Società agricola - Locazione, comodato, affitto di fabbricati e beni strumentali - Art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004 - Rilevanza della norma ai soli fini fiscali - Fallibilità - Riferimento alla normativa civilistica e fallimentare - Esclusività.

*In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso*

## SEZIONE PRIMA

*abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

*Massime precedenti Vedi:* N. 17251 del 2002 Rv. 558986 - 01, N. 3647 del 2023 Rv. 666869 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 33100 del 28/11/2023 (Rv. 669606 - 02)**

*Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

*Z. (SMARGIASSI GIOVANNI) contro P. (SCAPICCHIO CLAUDIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/04/2019*

031087 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA Tutelabilità del cd. industrial design - Presupposti - Valore artistico dell'opera - Criteri di valutazione - Fattispecie.

*L'opera di industrial design può ricevere tutela nell'ambito del diritto d'autore ove, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941, contenga un quid pluris, costituito dal valore artistico - che va provato da chi ne invoca la protezione - sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, la creazione da parte di un noto artista. (Fattispecie in cui è stata ravvisata un'ipotesi di plagio-contraffazione, e non di elaborazione creativa dell'idea originaria, nella produzione di uno scooter che imitava le caratteristiche estetiche della Vespa Piaggio, poiché essa, nata come oggetto di design industriale, ha acquisito, nel corso dei decenni, riconoscimenti nell'ambiente artistico, divenendo un'icona simbolo del costume e del design italiano).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 n. 10

*Massime precedenti Conformi:* N. 23292 del 2015 Rv. 637721 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023 (Rv. 669642 - 01)**

*Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

*G. (SCOGLIO GIANFRANCO) contro U. (SESTA MICHELE)*

*Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 13/03/2023*

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Rapporto di pregiudizialità necessaria - Presupposti - Fondamento - Presenza di una parte ulteriore nel giudizio pregiudicato - Irrilevanza - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 2008 Rv. 602031 - 01, N. 16844 del 2012 Rv. 624047 - 01, N. 17235 del 2014 Rv. 631935 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33167 del 29/11/2023** (Rv. **669661 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

F. (GUIDO GIOVANNI) contro G. (D'AVINO ARCANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 23/11/2018

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Vendita immobiliare - Opponibilità al fallimento del venditore - Condizioni - Data certa e trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Fattispecie.

*L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 101, Legge Falliment. art. 103

Massime precedenti Conformi: N. 21273 del 2015 Rv. 637286 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1190 del 2018 Rv. 647228 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023** (Rv. **669607 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CIMILLUCA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2016

## SEZIONE PRIMA

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Istanza di ripetizione delle somme corrisposte in forza dell'esecutività del decreto – Domanda nuova – Esclusione – Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto – Sussistenza – Fondamento.

*Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2946 del 2017 Rv. 642571 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023 (Rv. 669663 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

G. (SIMONE GIOVANNI) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2015

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del provvedimento di rigetto del reclamo proposto ex art. 18 l.fall. nei confronti di una sentenza di fallimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato, che prevedeva la falcidia del debito tributario in assenza di transazione fiscale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 18

*Massime precedenti Conformi:* N. 26837 del 2020 Rv. 659630 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33346 del 30/11/2023** (Rv. **669608 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

L. (NEVONI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2020

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Accantonamento per i crediti erariali contestati - Necessità - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge - Contenuto ed effetti.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851 - 01, N. 448 del 2020 Rv. 656830 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023** (Rv. **669609 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

A. (USAI PATRIZIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/06/2019

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all'entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni.

*Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 24/03/2015 num. 33 art. 8 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11122 del 2020 Rv. 658142 - 01, N. 18695 del 2022 Rv. 665302 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2015 Rv. 634757 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33416 del 30/11/2023** (Rv. **669610 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **VALENTINO DANIELA.** Relatore:

**VALENTINO DANIELA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

C. (TAMPONI MICHELE) contro I. (CASO' FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/04/2022

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Risoluzione bancaria - Banca delle Marche - Art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 - Trasferimento dei crediti risarcitori alla banca incorporante - Sussistenza - Pendenza dell'azione - Irrilevanza.

*A seguito di risoluzione bancaria disposta dalla Banca d'Italia, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Banca delle Marche s.p.a. ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 43, Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17834 del 2023 Rv. 668449 - 01, N. 2523 del 2017 Rv. 642492 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30372 del 02/11/2023 (Rv. 669226 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.**

**C. (IANNOTTA ANTONIO) contro E.**

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 01/10/2020

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Sanzioni amministrative - Servizio pubblico non linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente - Limitazioni al traffico per natanti con licenza rilasciata da altro Comune - Ammissibilità - Limiti.

*In tema di sanzioni amministrative, nel caso di servizio pubblico non in linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente, le limitazioni al transito nella ZTL del Canal Grande di Venezia, previste esclusivamente per i titolari di licenza NCC rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sono ammissibili a condizione che non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso, rientrando nella legittima discrezionalità amministrativa le riduzioni orarie di circolazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 CORTE COST., Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 20/12/2008 num. 207 art. 29 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 24386 del 2023 Rv. 668804 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17541 del 2023 Rv. 668077 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

**D. (CACCIAGRANO PAOLO) contro M.**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PESCARA, 04/01/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.

*Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

*Massime precedenti Vedi:* N. 7072 del 2018 Rv. 648220 - 01, N. 15219 del 2022 Rv. 665044 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023** (Rv. **669228 - 02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

C. (RICCI EMILIO NICOLA) contro S. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2019

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Procacciamento di affari - "Rappel" - Natura - Rapporto autonomo - Esclusione - Provvigione - Sussistenza - Prescrizione del diritto al compenso - Art. 2948, n. 4, c.c. - Applicabilità.

*In tema di procacciamento di affari, qualora le parti stabiliscono un "rappel", ossia una provvigione aggiuntiva rispetto a quella "base", la stessa non dà luogo ad un rapporto autonomo, con la conseguenza che il diritto al compenso dell'intermediario non si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., ma nel più lungo termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2950, Cod. Proc. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 18489 del 2020 Rv. 659120 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023** (Rv. **669228 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

C. (RICCI EMILIO NICOLA) contro S. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

*Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 3630 del 2021 Rv. 660567 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30823 del 06/11/2023** (Rv. **669229 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

C. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017

## SEZIONE SECONDA

055095 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE Cd. "livello" - Natura giuridica - Diritto reale di godimento - Assimilabilità all'enfiteusi - Configurabilità - Conseguenze - Accertamento - Dati catastali - Rilevanza - Esclusione.

*Il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 957, Regio Decr. 12/10/1933 num. 1539 art. 55

*Massime precedenti Vedi:* N. 3689 del 2018 Rv. 647945 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 30802 del 06/11/2023 (Rv. 669406 - 03)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:**

**CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

V. (CARPINO SALVATORE) contro B. (RANDAZZO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Domanda di consegna di beni legati in vari testamenti - Possesso in capo ad un solo coerede - Litisconsorzio necessario di tutti i coeredi - Esclusione - Ragioni.

168306 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI EREDITA' - IN GENERE In genere.

*Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 649, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 914 del 1963 Rv. 261274 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 30802 del 06/11/2023 (Rv. 669406 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:**

**CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

V. (CARPINO SALVATORE) contro B. (RANDAZZO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2017

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE Successione testamentaria contenente soli legati - Esaurimento dell'asse relitto - Possibilità della sua coesistenza con la successione legittima - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali*

## SEZIONE SECONDA

*sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 647

*Massime precedenti Vedi:* N. 6697 del 2002 Rv. 554288 - 01, N. 15239 del 2017 Rv. 644491 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17122 del 2018 Rv. 649495 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 30802 del 06/11/2023 (Rv. 669406 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

*V. (CARPINO SALVATORE) contro B. (RANDAZZO MARCELLO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2017*

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006921/2019 65322301

*Massime precedenti Conformi:* N. 6921 del 2019 Rv. 653223 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 (Rv. 669230 - 01)**

*Presidente:* **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

*E. (BINELLI MATTEO) contro F. (DE BIASE FREZZA COSTANZA GERALDINA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/11/2017*

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata del terzo in garanzia - Azione di regresso - Differenze - Fondamento - Conseguenze.

*La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299

*Massime precedenti Vedi:* N. 37709 del 2021 Rv. 663337 - 01, N. 31066 del 2019 Rv. 656137 - 01, N. 32930 del 2018 Rv. 652285 - 03, N. 5580 del 2018 Rv. 647752 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023** (Rv. **669280 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

A. (PORCACCHIA GIANGUIDO) contro S. (SINIBALDI TITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/11/2016

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado – Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice – Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.

*Il giudice d'appello che dichiara la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6879 del 1999 Rv. 528260 - 01, N. 24017 del 2017 Rv. 646136 - 01, N. 19265 del 2023 Rv. 668127 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30964 del 07/11/2023** (Rv. **669375 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

S. (BOLOGNESI DARIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/03/2021

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Disciplina in tema di tutela delle frodi alimentari - Metodiche di prelievo dei campioni - Tassatività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di tutela delle frodi alimentari, la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previa adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'inutilizzabilità del prelievo di campioni di mosto avvenuto in difformità dalla disciplina in materia e conseguentemente l'invalidità delle analisi eseguite e la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/07/1926 num. 1361 art. 97, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 12/03/1986

Massime precedenti Vedi: N. 6638 del 2007 Rv. 596264 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31090 del 08/11/2023** (Rv. **669213 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

C. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2011

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Beni italiani confiscati all'estero - Indennizzo riconosciuto in sede amministrativa - Successiva maggiorazione in sede giudiziaria - Interessi moratori - Decorrenza - Domanda giudiziale - Rilevanza.

*In tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 5, Legge 29/01/1994 num. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7468 del 2020 Rv. 657483 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31101 del 08/11/2023** (Rv. **669231 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

B. (BELLONE SONIA) contro F. (PASTORELLI IVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/10/2017

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Servitù di passaggio di un'antenna a favore di radioamatore - Diritto all'installazione sulla proprietà esclusiva altrui - Condizioni - Autorizzazione del proprietario dell'area occupata - Necessità - Esclusione.

*In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 843, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 209 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16865 del 2017 Rv. 644843 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023** (Rv. **669376 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. (TEODORO SEBASTIANO) contro S. (BURGIO ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/05/2018

071044 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Frutti dovuti dal dividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Condizioni - Limiti dell'uso del bene comune - Manifestazione di volontà di utilizzo della cosa comune da parte degli altri comproprietari - Necessità - Conseguenze.

*In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 723

Massime precedenti Vedi: N. 5504 del 2012 Rv. 621958 - 01, N. 2423 del 2015 Rv. 634127 - 01, N. 17876 del 2019 Rv. 654465 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31109 del 08/11/2023** (Rv. **669377 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

B. (MANTIA SALVATORE) contro B. (CERVO LUISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2020

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Credito verso la società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione passiva del socio - Nozione di somme residue dalla liquidazione e attribuite al socio - Fattispecie.

*In tema di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, nella nozione di "somme" dai soci rimosse in base al bilancio finale di liquidazione - fino a concorrenza delle quali i soci medesimi possono essere obbligati a rispondere verso i creditori sociali - vanno ricompresi anche gli "elementi attivi", quali i "beni", costituenti l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato che due ex soci di società cancellata fossero tenuti al pagamento di debiti sociali non solo nei limiti delle somme liquide incassate in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche per il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio in questione - di partecipazioni, loro attribuite pro quota, di una società terza delle quali era titolare la società estinta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 3, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 10752 del 2023 Rv. 667684 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31125 del 08/11/2023** (Rv. **669232 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

M. (MAZZARELLA FERDINANDO) contro M. (DI CARLO FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/06/2015

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Accoglimento - Effetti - Comunione dei beni - Divisione - Stima dei beni - Momento rilevante - Individuazione.

*L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 557

Massime precedenti Vedi: N. 13003 del 2001 Rv. 549804 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31229 del 09/11/2023** (Rv. **669378 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

S. (SIRACUSANO NICOLA) contro F. (PIZZUTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/05/2019

113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO Pagamento con assegno bancario postdatato - Incasso prima della scadenza - Illecito giuridico - Esclusione - Fondamento.

*In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di postdatazione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 1435

Massime precedenti Vedi: N. 10710 del 2016 Rv. 639852 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31301 del 10/11/2023** (Rv. **669379 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

C. (STRAMIGIOLI ENRICO MARIA) contro D. (PINELLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/07/2020

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 c.c. - Conseguenze.

## SEZIONE SECONDA

*Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27385 del 2023 Rv. 669153 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 31332 del 10/11/2023 (Rv. 669380 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**G. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro B. (RAMADORI PAOLA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/10/2018

058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE  
Contratto per persona da nominare - Preliminare di compravendita - Domanda ex art. 2932 c.c.  
- Nomina del terzo acquirente in corso di giudizio - Effetti.

*Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1406

*Massime precedenti Vedi:* N. 13686 del 2019 Rv. 654048 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

**G. (MORESCO DARIO) contro G. (BIANCA MARCO ANTONIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/02/2017

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.

*La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1987, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 32787 del 2022 Rv. 666425 - 01, N. 1568 del 1975 Rv. 375161 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 31434 del 13/11/2023 (Rv. 669407 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**B. (D'ISA RENATO) contro I. (UGGE' GIANMICHELE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

125001 POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" E "IUS POSSIDENDI") Negozio traslativo del diritto reale - Costituto possessorio implicito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*Non è ravvisabile un costituito possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'*animus rem sibi habendi*, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1476

*Massime precedenti Conformi:* N. 6893 del 2014 Rv. 630231 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 31431 del 13/11/2023 (Rv. 669381 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)**

**P. (MAGGIORE RAIMONDO) contro E. (RANZANI GIANLUCA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/10/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Preliminare di preliminare - Validità - Sussistenza - Idoneità alla nascita del diritto alla provvigione del mediatore - Esclusione - Fondamento.

*Il cd. "preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

*Massime precedenti Conformi:* N. 28879 del 2022 Rv. 665970 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31443 del 13/11/2023** (Rv. **669383 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

S. (MARCOCCIA LUCA) contro C. (SCIPIO GIOIA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Firma della parte - Autenticazione ad opera di difensore non iscritto nell'albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

*È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 20468 del 2015 Rv. 637333 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31438 del 13/11/2023** (Rv. **669382 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

C. (SICILIANO ROSA ANGELA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte.

*L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10142 del 2022 Rv. 664405 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31434 del 13/11/2023** (Rv. **669407 - 02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

B. (D'ISA RENATO) contro I. (UGGE' GIANMICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2022

043009 COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA Comodato - Comodatario - Restituzione della cosa - Diritto del comodante - Comodato senza termine - Prescrizione - Decorrenza.

043019 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) In genere.

*Nel comodato a tempo indeterminato il termine di prescrizione del diritto del comodante alla restituzione della cosa inizia a decorrere da quando resta inadempita la richiesta di restituzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 2934

*Massime precedenti Conformi:* N. 1772 del 1976 Rv. 380548 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31609 del 14/11/2023** (Rv. **669384 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.**

Relatore: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.**

M. (ZAMBELLI FRANCO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2021

107002 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE Coltivazione di sostanze minerali di cava - Autorizzazione - Oggetto - Riferimento ad un'area ben determinata nelle delimitazioni spaziali verticale e orizzontale - Sconfinamento - Conseguenze - Escavazione realizzata in mancanza di autorizzazione - Configurabilità - Fattispecie relativa alla l.r. Friuli Venezia Giulia n. 35 del 1986.

*In tema di sanzioni amministrative per coltivazione abusiva di sostanze minerali di cava, l'autorizzazione deve intendersi rilasciata con preciso riferimento ad un'area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall'altezza (profondità) e non già con generico riguardo alla cava considerata nella sua entità oggettiva, con la conseguenza che, se il materiale viene estratto all'esterno del perimetro di detta area od oltre la profondità consentita, l'attività deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nello svolgimento di una attività estrattiva diversa da quella autorizzata. (Fattispecie relativa alla l.r. del Friuli Venezia Giulia n. 35 del 1986).*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 18/08/1986 num. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5757 del 2007 Rv. 596240 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31980 del 17/11/2023** (Rv. **669385 - 01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

D. (MASCOLO VITO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2021

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Recupero degli aiuti comunitari in agricoltura – Preventiva pronuncia della Commissione europea ai sensi del Regolamento n. 1589/2015 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

*Il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuti comunitari e di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune non richiede la preventiva pronuncia della Commissione europea, atteso che ogni Stato membro ha il dovere di contribuire a tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario e pertanto di attivarsi con immediatezza al fine di recuperare gli importi inerenti a operazioni finanziate dai fondi che siano inficiate da irregolarità commesse dai beneficiari.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/10/1986 num. 701, Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 21/06/2005 num. 1290

Massime precedenti Vedi: N. 24040 del 2019 Rv. 655306 - 03

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32064 del 20/11/2023** (Rv. **669670 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

G. (MATRONE IPPOLITO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 13/03/2023

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Regolamento di competenza - Cause di opposizione agli atti esecutivi proposte nei confronti della P.A. - Applicazione delle regole generali in tema di competenza di cui all'art. 27 c.p.c. - Conseguenze - Applicabilità delle disposizioni dell'art. 25 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 47, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 8069 del 2018 Rv. 648538 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32277 del 21/11/2023** (Rv. **669387 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

F. (PICCIONE LUIGI) contro A. (OCCHIPINTI RINALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2019

## SEZIONE SECONDA

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Clausola risolutiva espressa - Termine essenziale - Differenze - Conseguenze.

*Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

*Massime precedenti Conformi:* N. 8881 del 2000 Rv. 538187 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32301 del 21/11/2023 (Rv. 669671 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

P. (DI MONACO MAURO) contro C. (PROZZO ROBERTO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2021

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 020972/2018 65002801

*Massime precedenti Conformi:* N. 20972 del 2018 Rv. 650028 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32229 del 21/11/2023 (Rv. 669694 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.**

E. (LIZZA EGIDIO) contro L. (BENIGNI GIANPAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2017

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Accomandante – Capacità a testimoniare – Sussistenza – Condizioni.

*Il socio accomandante, nel giudizio promosso da una società in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto, l'amministrazione della società.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 246

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023** (Rv. **669386 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (PETRELLA RAFFAELE) contro S. (RIANNA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2018

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Sentenza di inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello - Ricorso per cassazione - Precedente cassazione della sentenza d'appello - Interesse al ricorso per cassazione contro la sentenza di inammissibilità della revocazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.

*Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17745 del 2005 Rv. 584744 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023** (Rv. **669388 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

B. (SFORZELLINI IACOPO) contro R.

Regola competenza

044050 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI Individuazione del giudice competente per valore - Spese per il procedimento di mediazione - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione non deve essere considerata, non cumulandosi essa, ai fini della determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in quanto le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2023 Rv. 668082 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32277 del 21/11/2023** (Rv. **669387 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

F. (PICCIONE LUIGI) contro A. (OCCHIPINTI RINALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2019

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA

## SEZIONE SECONDA

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Termine essenziale e clausola risolutiva espressa - Allegazione di entrambe le cause di risoluzione del contratto nel giudizio di merito - Obbligo per il giudice di esaminarle entrambe - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l'effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l'indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all'inadempimento di una parte, l'altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte di appello, avendo escluso la natura essenziale del termine, aveva rigettato la domanda di accertamento della risoluzione, senza tuttavia esaminare la questione, ritualmente riproposta al giudice di secondo grado, dell'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva ad esso apposta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Vedi: N. 8881 del 2000 Rv. 538187 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32455 del 22/11/2023** (Rv. **669390 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (LADISI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA) contro F. (MIGNANTI CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/01/2018

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Contratto di compravendita di immobile appartenente ad una s.r.l. concluso da un amministratore già dichiarato fallito - Regime anteriore alla novella alla legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 - Decadenza dalla carica - Avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla legge fallimentare - Opponibilità della carenza del potere rappresentativo ai compratori - Esclusione - Fondamento.

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di fallimento, sebbene a norma dell'art. 2382 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriormente alla novella apportata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell'amministratore fallito di una s.r.l., nondimeno, qualora costui abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell'ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all'accertamento dell'insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell'avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte dei terzi circa l'esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa carica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16692 del 2002 Rv. 558743 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32439 del 22/11/2023** (Rv. **669389 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

M. (COLICA ROBERTO) contro M. (SPALLINA LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/10/2017

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Vitalizio alimentare - Oggetto - Assistenza vita natural durante - Sussistenza dell'alea data dalla durata della vita del vitaliziato e dall'entità della prestazione - Suscettibilità di valutazione economica - Conseguenze - Comparabilità della capitalizzazione della rendita del bene con le utilità economiche dovute dal vitaliziante.

*Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1174

Massime precedenti Vedi: N. 19214 del 2016 Rv. 641563 - 01, N. 22009 del 2016 Rv. 641568 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32577 del 23/11/2023** (Rv. **669672 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

A. (TAFFAREL VITO) contro C. (TATANGELO GUIDO)

Rigetta, TRIBUNALE MATERA, 27/02/2023

133245 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA Richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Invito del giudice a precisare le conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.

*In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80 bis

Massime precedenti Conformi: N. 7474 del 2017 Rv. 644828 - 02

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32620 del 23/11/2023** (Rv. **669391 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

C. (ROSCIONI LEONARDO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2019

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. - Opponibilità al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione - Esclusione - Fondamento.

*L'accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione, così come l'alienazione, sia pure trascritta, compiuta dal soggetto il cui titolo sia fondato sulla sua stessa affermazione di essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, non resiste alla legittima pretesa del soggetto che si affermi effettivo proprietario dell'immobile, poiché la soluzione opposta consentirebbe manovre fraudolente ai danni di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 lett. 12B

Massime precedenti Vedi: N. 7853 del 2018 Rv. 648000 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32743 del 24/11/2023** (Rv. **669393 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (SARCINA GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022448/2019 65523701

Massime precedenti Conformi: N. 22448 del 2019 Rv. 655237 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32731 del 24/11/2023** (Rv. **669392 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

C. (FESTA DOMENICO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/10/2019

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratto in adesione - Clausole vessatorie - Specifica approvazione scritta - Autonoma e separata collocazione delle condizioni contrattuali e distinta sottoscrizione del contraente in adesione - Necessità - Conseguenze.

*La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20606 del 2016 Rv. 641401 - 01, N. 6753 del 2018 Rv. 647858 - 02, N. 21816 del 2009 Rv. 609504 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32857 del 27/11/2023 (Rv. 669622 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

*S. (BRIZZI GIOVANNI) contro E. (MAJELLO PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2019

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Frazionamento di una proprietà immobiliare - Conseguente costituzione del condominio - Individuazione delle parti comuni - Espressa previsione contrattuale - Rilevanza.

*Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, la parte acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex art. 1117 c.c. esistenti al momento dell'alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune, nonché di quelle che i contraenti, nell'esercizio dell'autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Vedi:* N. 9858 del 1990 Rv. 469397 - 01, N. 21440 del 2022 Rv. 665175 - 01, N. 12381 del 2023 Rv. 667646 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023 (Rv. 669436 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

*S. (MARINO MIRIAM) contro R.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/01/2022

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deposito oltre il termine fissato dal giudice ma prima dell'udienza - Art. 181 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023** (Rv. **669435 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

G. (MOSCOGIURI MARIA) contro S. (ANDERLUCCI CRISTIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Requisiti - Indicazione della risoluzione in caso di mancato adempimento nel termine fissato - Necessità - Possibilità di fornire tale indicazione con atto successivo - Esclusione - Fattispecie.

*La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida. (Nella specie, la S.C ha escluso l'effetto risolutivo alla diffida, intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15 giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in essa non era specificato se la parte intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Massime precedenti Vedi: N. 3742 del 2006 Rv. 586973 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32820 del 27/11/2023** (Rv. **669434 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

R. (GALLO LUCIANO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/03/2022

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di rivendicazione - Onere di allegazione dei fatti storici incombente sull'attore - Catena probatoria dei titoli d'acquisto - Principio di non contestazione - Correlazione.

*In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14734 del 2018 Rv. 649050 - 01, N. 1569 del 2022 Rv. 663812 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023** (Rv. **669435 - 02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

G. (MOSCOGIURI MARIA) contro S. (ANDERLUCCI CRISTIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Inadempimento - Successivo esercizio del diritto di recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. - Principio di esecuzione - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

*La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1, c.c., dettato in tema di recesso convenzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7762 del 2013 Rv. 625827 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32802 del 27/11/2023** (Rv. **669432 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **POLETTI DIANORA.** Relatore: **POLETTI DIANORA.**

A. (GURRERA LELIO) contro I. (ALIMENA NATALIA MARIA RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2018

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Edilizia popolare ed economica - Delibera comunale di localizzazione delle aree - Valore - Dichiarazione di pubblica utilità - Fondamento.

*La delibera comunale di localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di interventi di edilizia popolare ed economica comporta, ex art. 52 della l. n. 865 del 1971 ed ex d.l. n. 115 del 1974, la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste, concretando in tal modo un procedimento semplificato e accelerato di individuazione e di acquisizione delle aree a ciò destinate.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 12, DPR 06/08/2001 num. 327 art. 22 bis, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 52, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3033 del 2005 Rv. 579935 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32816 del 27/11/2023** (Rv. **669433 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **MOCCI MAURO.** Relatore: **MOCCI MAURO.**

I. (COLACURCIO GIOVANNI) contro M. (SIVIERO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2022

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Usucapione di servitù discontinua -

## SEZIONE SECONDA

Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza.

*Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Vedi: N. 13700 del 2011 Rv. 618276 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33011 del 28/11/2023** (Rv. **669448 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

R. (SALANITRO UGO ANTONINO) contro R. (CONSOLI XIBILIA FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/03/2018

168162 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LASCITO ECCEDENTE LA PORZIONE DISPONIBILE (CAUTELA SOCINIANA) Legato di usufrutto di parte eccedente la disponibile - Tutela del legittimario - Azione di riduzione - Esclusione - Art. 550 c.c. - Applicabilità Differenze.

*In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 549, Cod. Civ. art. 550, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555

Massime precedenti Vedi: N. 3894 del 2012 Rv. 621774 - 01, N. 511 del 1995 Rv. 489721 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023** (Rv. **669415 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.** Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

B. (PATTI GIOVANNI ROSARIO) contro G. (ROMEO GIANFRANCO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/10/2019

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.

## SEZIONE SECONDA

*La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 20126 del 2006 Rv. 592051 - 01, N. 26507 del 2011 Rv. 620948 - 01, N. 4845 del 2020 Rv. 657370 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26139 del 2022 Rv. 665649 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 33192 del 29/11/2023 (Rv. 669440 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

N. (NARETTO RENATO) contro A. (PETRACCA NICOLA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/12/2018

136244 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - SPESE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - IN GENERE Obbligo di contribuzione del vicino - Natura - Conseguenze - Fattispecie.

*L'art. 886 c.c. attribuisce al proprietario confinante di fondo urbano privo di termini, il diritto di pretendere la contribuzione del vicino alla metà delle spese di costruzione del muro di cinta e non il semplice diritto al rimborso della metà di quanto già speso allo scopo, venendo in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietà individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse, tra l'altro, la domanda di condanna del proprietario confinante alla contribuzione delle spese di costruzione del muro di cinta perché non ancora sostenute).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 886

*Massime precedenti Vedi:* N. 6174 del 2015 Rv. 635053 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 33246 del 29/11/2023 (Rv. 669442 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

M. (VENDITTI FRANCESCO) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 15/02/2019

168077 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - IN GENERE Liquidazione del compenso - Criteri - Art. 2233 c.c. - Applicabilità - Carenza probatoria sul quantum - Rigetto della domanda - Esclusione.

*In tema di liquidazione del compenso per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, il giudice, in assenza di una specifica indicazione da parte del professionista in ordine ai criteri da adottare a tale fine, non può rigettare la relativa domanda per carenza probatoria sul quantum dovendo, in conformità ai criteri di cui all'art. 2233 c.c., verificare se l'attività sia assimilabile ad altra per la quale sono, invece, previste delle tariffe o delle tabelle, oppure, una volta esclusa la*

## SEZIONE SECONDA

*possibilità di ricorrere all'analogia, valutando autonomamente quale sia la misura da reputare congrua.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10057 del 2018 Rv. 648317 - 01, N. 7510 del 2014 Rv. 630722 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 33230 del 29/11/2023 (Rv. 669441 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**S. (GOBBATI GIULIO) contro C. (COLPI ANGELA)**

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 09/09/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Installazione di pellicole oscuranti su vetri anteriori di un autoveicolo - Modifica costruttiva e funzionale - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fondamento.

*L'installazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori di un autoveicolo comporta una modificazione delle caratteristiche costruttive e funzionali di quest'ultimo; pertanto, il proprietario che le applichi è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, al fine di verificare che esse non riducano, nemmeno parzialmente, il campo visivo a disposizione del conducente e possano, quindi, essere omologate, previo aggiornamento della carta di circolazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada Nuovo art. 78, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 236)

*Massime precedenti Vedi:* N. 9988 del 2018 Rv. 648160 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 33134 del 29/11/2023 (Rv. 669439 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

**L. (LIBERTI MARINA) contro P. (CECCHETTI MAURO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2018

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Diritto di proprietà - Acquisto automatico della servitù di veduta sul fondo confinante - Esclusione - Conseguenze - Esistenza di vedute a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. - Presupposti.

*In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

*Massime precedenti Conformi:* N. 11956 del 2009 Rv. 608341 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33126 del 29/11/2023** (Rv. **669438 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

S. (CINNIRELLA CARMELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo amministrativo - Istanza di prelievo - Necessità di reiterazione dell'istanza - Esclusione - Fondamento.

*In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il deposito dell'istanza di prelievo assolve alla funzione di manifestare l'interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo; interesse che non può ritenersi affievolito o venuto meno per la mancata reiterazione nel tempo di tale istanza, atteso che ciò non è previsto da alcuna norma e da nessun principio processuale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14386 del 2015 Rv. 635762 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2689 del 2019 Rv. 652353 - 01, N. 20935 del 2014 Rv. 632688 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33121 del 29/11/2023** (Rv. **669437 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (CARLI SABRINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2019

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendente pubblico - Autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza - Necessità - Limiti - Precedente convenzione - Rilevanza.

*Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione presuppone, ai fini della loro legittimità, una espressa autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, salvo che questi non traggano origine da apposite convenzioni stipulate tra l'amministrazione e l'ente privato aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni volte a realizzare gli interessi pubblici a cui la prima è preposta.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29348 del 2022 Rv. 665966 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023** (Rv. **669443 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

B. (CESTRA MARIA ANTONIETTA) contro M. (SALVADORI WALTER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Declaratoria della nullità dell'originaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze.

*Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13860 del 2020 Rv. 658303 - 01, N. 6325 del 2010 Rv. 612231 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33380 del 30/11/2023** (Rv. **669444 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore:

**POLETTI DIANORA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

D. (RULLI FABRIZIO) contro S. (CARINCI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2017

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE Garanzia per vizi della cosa venduta - Interventi riparatori del venditore - Efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 16766 del 2019 Rv. 654550 - 01, N. 20705 del 2017 Rv. 645240 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18672 del 2019 Rv. 654588 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 30455 del 02/11/2023** (Rv. **669490 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Parz. Diff.)

I. (SPEZZIGA VINCENZO ANGELO) contro S. (PASTORE FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c.. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30510 del 03/11/2023** (Rv. **669329 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

K. (POGGI EMANUELA) contro M. (SARROCCO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/04/2021

133024 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO Azione di accertamento - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile - convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 28821 del 2017 Rv. 646190 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21903 del 2018 Rv. 650264 - 01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023 (Rv. 669491 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. (CIANFLONE FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/02/2021

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Giudizio di appello - Operatività - Limiti - Fondamento.

*L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26305 del 2017 Rv. 646464 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02, N. 7629 del 2003 Rv. 563150 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 30738 del 06/11/2023 (Rv. 669331 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)**

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/12/2021

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Azione esecutiva individuale contro il debitore fallito - Inizio o prosecuzione da parte dei soggetti cessionari dei crediti fondiari del Banco di Napoli nascenti da contratti conclusi prima dell'1 gennaio 1994 - Ammissibilità - Fondamento.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

*In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, le disposizioni del r.d. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996, convertito dalla l. n. 588 del 1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 51, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 3 com. 6, Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 7 com. 2, Legge 30/06/2016 num. 119, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 7 CORTE COST.,

## SEZIONE TERZA

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 22211 del 2021 Rv. 662204 - 01, N. 7960 del 2016 Rv. 639315 - 01, N. 14003 del 2004 Rv. 575677 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023 (Rv. 669332 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.**

**Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

M. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE RIMINI, 27/10/2020

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

*L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01, N. 36067 del 2021 Rv. 663295 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023 (Rv. 669453 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO**

**PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (CIANCI CARLO) contro M. (BENINCASA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/10/2019

104317 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO Cancellazione della società conduttrice dal registro delle imprese - Prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci - Condizioni - Mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell'attività - Sufficienza - Fatto materiale della continuazione della stessa - Necessità - Esclusione.

## SEZIONE TERZA

*In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in caso di estinzione della società conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci è sufficiente, ex art. 37 della l. 392 del 1978, la mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell'attività economica esercitata dalla società estinta, non essendo necessario il fatto materiale della continuazione della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37

*Massime precedenti Vedi:* N. 24278 del 2017 Rv. 646450 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30862 del 06/11/2023 (Rv. 669334 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

**I. (TORRE BETTINO) contro S. (NISI SALVATORE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/05/2020

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione di immobile conclusa dalla P.A. "iure privatorum" - Gravi motivi ex art. 27 della l. n. 392 del 1978 - Configurabilità - Necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012 - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

*Il contratto di locazione immobiliare concluso "iure privatorum" dalla P.A. quale conduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione; esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di una sopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso dell'INAIL, comunicato in base a tali obiettivi, senza alcun riferimento all'impossibilità di continuare a corrispondere il canone locativo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 8 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9704 del 2021 Rv. 661082 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30862 del 06/11/2023 (Rv. 669334 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

**I. (TORRE BETTINO) contro S. (NISI SALVATORE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/05/2020

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione di immobile conclusa dalla P.A. "iure privatorum" - Gravi motivi ex art. 27 della l. n. 392 del 1978 - Indicazione - Modalità - Contestualità rispetto alla comunicazione del recesso - Necessità - Applicazione di disposizioni di legge in tema di spending

## SEZIONE TERZA

review diverse quelle espressamente invocate nelle comunicazioni di recesso - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di locazione immobiliare conclusa dalla P.A. "iure privatorum", quale conduttrice, la necessità che i gravi motivi del recesso, ex art. 27 della l. n. 392 del 1978, siano enunciati nella comunicazione a tal fine prevista esclude che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta, invocando disposizioni di legge in tema di spending review diverse da quelle espressamente indicate in tale comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini della legittimità del recesso comunicato dall'INAIL, aveva tenuto conto esclusivamente delle ragioni esplicitate nella comunicazione, senza prendere in esame altre disposizioni normative, addotte solo in sede di legittimità).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 8 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 15/10/2013 num. 120 art. 2 bis, Legge 13/12/2013 num. 137 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 13368 del 2015 Rv. 635800 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

**S. (ALESSI FABRIZIO) contro C.**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/10/2021

138269 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE Richieste istruttorie - Mancata ammissione - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione del diritto alla prova - Condizioni e limiti - Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite - Vizio di motivazione - Limiti.

*Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorché il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16214 del 2019 Rv. 654713 - 01, N. 66 del 2015 Rv. 634076 - 01, N. 18285 del 2021 Rv. 661704 - 01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30774 del 06/11/2023 (Rv. 669333 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (MARIANO STEFANO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 22/12/2020

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Contrasto della decisione di merito impugnata con arresti delle Sezioni Unite - Vizio di violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

*Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 6448 del 2004 Rv. 571740 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

E. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (GHIA LUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Condizioni - Conseguenze - Deducibilità in appello - Esclusione.

*La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 8086 del 2005 Rv. 581832 - 01, N. 10728 del 2017 Rv. 644021 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 28/01/2021

## SEZIONE TERZA

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

*Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 3955 del 2020 Rv. 657310 - 01, N. 29798 del 2019 Rv. 656156 - 01, N. 15900 del 2017 Rv. 644728 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7514 del 2022 Rv. 664407 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 02)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**E. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (GHIA LUCIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

*La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 com. 1, Cod. Civ. art. 1282

*Massime precedenti Vedi:* N. 11983 del 2020 Rv. 657959 - 01, N. 6953 del 2008 Rv. 602577 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023** (Rv. **669330 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

C. (TURANO SANDRO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2019

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie.

*Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28810 del 2019 Rv. 655959 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023** (Rv. **669453 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (CIANCI CARLO) contro M. (BENINCASA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/10/2019

104317 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO Cancellazione della società conduttrice dal registro delle imprese - Estinzione della società - Esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto e restituzione del bene locato nei confronti dei soci - Ammissibilità - Fondamento.

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di locazione, in caso di estinzione della società conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'azione di risoluzione del contratto e restituzione del bene locato è esperibile nei confronti dei soci, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione i soci succedono in tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale, e, quindi, anche nel contratto di locazione stipulato dalla società estinta dal quale deriva un fascio di obbligazioni che comprende, non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l'immobile alla cessazione del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 24246 del 2023 Rv. 668728 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

G. (POLI GIANLUCA) contro P. (GAMBERI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/03/2020

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO  
Spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Natura giudiziale - Esclusione - Liquidazione.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

*Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2644 del 2018 Rv. 647923 - 01, N. 26573 del 2018 Rv. 650891 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.

*La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4318 del 2019 Rv. 652689 - 01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29862 del 2022 Rv. 665940 - 07

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento.

*Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

*Massime precedenti Vedi:* N. 12164 del 2021 Rv. 661325 - 01, N. 2947 del 2023 Rv. 667206 - 01, N. 19430 del 2016 Rv. 642595 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

138197 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) Interrogatorio della parte lesa assunto nel giudizio penale - Valore probatorio nel giudizio civile - Argomento di prova - Autonoma efficacia probatoria - Ragioni - Fattispecie.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

*L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire*

## SEZIONE TERZA

*al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

*Massime precedenti Vedi:* N. 1481 del 1968 Rv. 333143 - 01, N. 27016 del 2022 Rv. 665988 - 01, N. 27407 del 2014 Rv. 633772 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30941 del 07/11/2023 (Rv. 669455 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

D. (DE LUCA LUCIANO) contro R.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 19/05/2021

079080 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE Prezzo base - Fissazione - Valutazione effettuata da un esperto - Determinazione di un importo verosimilmente inferiore al valore di mercato - Invalidità dell'ordinanza di vendita - Esclusione.

*In tema di espropriazione immobiliare, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2474 del 2015 Rv. 634267 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

R. (TRISCHITTA GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - Somma attribuita - Ratio - Conseguenze nel giudizio di appello.

*In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto*

## SEZIONE TERZA

*per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29420 del 2019 Rv. 655709 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

P. (TOMASSI EMANUELE) contro P. (GIANTIN GIOVANNI)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2230

*Massime precedenti Vedi:* N. 19212 del 2015 Rv. 637014 - 01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

E. (DELLA PELLE MASSIMO) contro R. (DI GIOVANNI PAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale di patteggiamento - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Valutazione complessiva degli elementi di prova - Prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento - Inclusione - Fondamento.

*La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione*

## SEZIONE TERZA

*dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 28428 del 2023 Rv. 669018 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7363 del 2022 Rv. 664207 - 01, N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01, N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

**E. (DELLA PELLE MASSIMO) contro R. (DI GIOVANNI PAOLO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2020**

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Differenze - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

*La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la deduzione, svolta dal convenuto per la prima volta in appello, della responsabilità esclusiva degli altri convenuti e del terzo chiamato da uno di essi, qualificando detta argomentazione difensiva come una domanda riconvenzionale, in quanto non finalizzata alla mera reiezione della domanda attrice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21472 del 2016 Rv. 642956 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6009 del 2020 Rv. 657274 - 01, N. 7292 del 2021 Rv. 661001 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31130 del 08/11/2023 (Rv. 669462 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

**G. (CARLINI FRANCO) contro O.**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2021**

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche - Eccezione di compensazione propria e impropria - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE TERZA

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28568 del 2021 Rv. 662857 - 01, N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023** (Rv. **669461 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

V. (TREBASTONI ERMANNIO) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 15/03/2022

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio restitutorio (o improprio) - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22407 del 2020 Rv. 659358 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31157 del 08/11/2023** (Rv. **669463 - 01**)

Presidente: **DELL'UTRI MARCO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

O. (DEL FRANCO GIORGIO) contro F. (ACAMPORA CLAUDIO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2020

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO Sentenza ex art. 444 c.p.p. - Equiparazione ad una pronuncia di condanna - Applicazione dell'art.

## SEZIONE TERZA

2953 c.c. - Esclusione - Sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947 c.c. - Inclusione - Conseguenze - Prescrizione biennale.

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO In genere.

*La sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge; essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4054 del 2009 Rv. 606726 - 01, N. 25042 del 2013 Rv. 628709 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

*contro*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/05/2022

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Opposizione all'esecuzione - Fase sommaria regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale - Nuova ordinanza resa a definizione della fase sommaria con la quale viene decisa l'opposizione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11848 del 2022 Rv. 664806 - 01, N. 18182 del 2021 Rv. 661875 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31068 del 08/11/2023** (Rv. **669459 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

C. (DE BONIS DANIELE) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito avverso distinto e diverso provvedimento - Improponibilità della opposizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7163 del 2023 Rv. 667385 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023** (Rv. **669464 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

B. (CANTIANI MASSIMO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/12/2020

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Fatti costitutivi del diritto dell'assicurato - Onere della prova - Sull'assicurato - Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - Onere della prova - Sull'assicuratore - Fondamento - Fattispecie.

*Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza; per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea. (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la S.C. ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve; all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1558 del 2018 Rv. 647582 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15630 del 2018 Rv. 649135 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023** (Rv. **669124 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

S. (CICCARIELLO VALERIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2023

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI  
Azione ai sensi della l. n. 117 del 1988 - Termine di decadenza - Decorrenza.

*In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio (nella specie, provvedimento di custodia cautelare), il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato che, in relazione alla fase delle indagini preliminari ed alle misure cautelari, il dies a quo di decorrenza dell'azione potesse essere individuato, per l'unicità del fatto illecito - nel caso concreto nemmeno allegato dal ricorrente - nella pubblicazione della sentenza di legittimità definitiva della vicenda).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18329 del 2002 Rv. 559410 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22006 del 2006 Rv. 593016 - 01, N. 6810 del 2016 Rv. 640312 - 01, N. 12997 del 2016 Rv. 640401 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023** (Rv. **669465 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

D. (DEL GIUDICE FIORAVANTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione esattoriale - Illegittimità dei singoli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9246 del 2015 Rv. 635235 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (LUZI MASSIMINO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 24/09/2020

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO  
Giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda - Condizioni e limiti.

*Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Vedi:* N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 21561 del 2010 Rv. 614505 - 01, N. 16603 del 2023 Rv. 668168 - 02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585 - 01, N. 16853 del 2018 Rv. 649361 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

C. (LUZI MASSIMINO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 24/09/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Applicabilità dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. - Questione di qualificazione giuridica della domanda - Esclusione - Individuazione della norma applicabile - Sussistenza - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4272 del 2021 Rv. 660590 - 01, N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01, N. 21561 del 2010 Rv. 614505 - 01, N. 12159 del 2023 Rv. 667585 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023** (Rv. **669468 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

P. (MERLINI RENZO) contro R. (DE BERARDINIS GABRIELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 21/12/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Urto tra veicolo e animale - Concorso (e non prevalenza) tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Limiti.

*In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16550 del 2022 Rv. 665057 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023** (Rv. **669466 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (GIULIANI FABIO) contro S. (ZAPPULLI AUGUSTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2020

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

*La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 9131 del 2016 Rv. 639690 - 01, N. 19974 del 2023 Rv. 668338 - 01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31547 del 13/11/2023 (Rv. 669471 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

**Z. (CAPPUCCILLI VITTORIO) contro S. (MANCA BITTI DANIELE)**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 21/10/2020

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 35867 del 2022 Rv. 666284 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31432 del 13/11/2023 (Rv. 669469 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

**P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**C. (FARINA VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2021

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fondo Unico Giustizia - Somme di denaro depositate in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto - Attribuzione - Termine di decadenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008, conv. in l. n. 181 del 2008 - Applicabilità - Condizioni e limiti.

*In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 16/09/2008 num. 143 art. 2 com. 2 lett. CBIS, Legge 13/11/2008 num. 181, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 02

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

R. (GRAMAGLIA DARIO) contro Y. (CILENTO COSTABILE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8447 del 2023 Rv. 667106 - 01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023 (Rv. 669336 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

P. (DE MECO NATALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/10/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Contestuale proposizione - Pronuncia relativa alla sola seconda - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Necessità.

*Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19267 del 2015 Rv. 636948 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3722 del 2020 Rv. 657020 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023** (Rv. **669470 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

G. (GAGLIARDI LUCA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2019

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto "maggiormente soccombente" - Criteri.

*In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2020 Rv. 656718 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023** (Rv. **669472 - 02**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

R. (GRAMAGLIA DARIO) contro Y. (CILENTO COSTABILE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei beni - Onere della prova gravante sul debitore - Sussistenza - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Deduzione - Sufficienza - Esclusione.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

*In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29983 del 2021 Rv. 662905 - 01, N. 23876 del 2015 Rv. 637586 - 01, N. 2970 del 2013 Rv. 625292 - 01, N. 2904 del 2021 Rv. 660523 - 01, N. 3738 del 2015 Rv. 634646 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31712 del 14/11/2023** (Rv. **669474 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore:

**DELL'UTRI MARCO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

G. (GEMMA ANDREA) contro P. (ROMANELLI EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/05/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) - Esonero dagli obblighi informativi - Presupposti - Iniziativa del cliente riferita allo specifico ordine - Necessità - Mera provenienza dell'ordine - Insufficienza - Fattispecie.

*In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse; in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di condanna al risarcimento dei danni, essendosi l'intermediario limitato a produrre il contratto, sottoscritto dal cliente, recante l'indicazione che "il servizio è prestato su iniziativa del Cliente" e che "l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse", ed un atto di autorizzazione nel quale il cliente comunicava "di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata").*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 14884 del 2017 Rv. 644462 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023** (Rv. **669473 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore:

**SCRIMA ANTONIETTA.**

F. (VECCHI DANIELE) contro M. (CAPPA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2020

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità indiretta dell'impresa di assicurazioni per l'illecito del sub-agente - Nesso di occasionalità necessaria - Condotte del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'agenzia e della impresa di assicurazione, per la falsificazione di polizze fideiussorie ad opera di un subagente, sulla base*

## SEZIONE TERZA

*del rilievo che l'illecito era stato commesso per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall'agenzia assicurativa dell'ente di appartenenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2049

*Massime precedenti Vedi:* N. 30161 del 2018 Rv. 651665 - 01, N. 23973 del 2019 Rv. 655173 - 01, N. 28852 del 2021 Rv. 662515 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

G. (SCRIVA DOMENICA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/11/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Decisione collegiale - Contenuto - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28540 del 2023 Rv. 669313 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore:**

**CRICENTI GIUSEPPE.**

P. (ABENAVOLI DANIELE) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2021

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Ad istanza di parte - Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.

*Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rimesse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata*

## SEZIONE TERZA

*che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5262 del 2001 Rv. 545779 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

G. (SCRIVA DOMENICA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/11/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Definizione del giudizio con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Esclusione - Fissazione di adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

*Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove l'istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto postula un'inerzia assoluta del ricorrente, non potendo intendersi la "mancanza" della richiesta di decisione, in forza della quale "il ricorso si intende rinunciato", come mancanza di una richiesta di definizione rituale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 22514 del 2023 Rv. 668681 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31841 del 15/11/2023 (Rv. 669479 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

U. (IRTI NATALE) contro A. (FERRARA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2020

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Tutela della concorrenza da parte della P.A. - Trattamento discriminatorio delle imprese fornitrici di servizi - Divieto - Annullamento di un atto generale che modifichi i corrispettivi dovuti alle imprese - Efficacia anche nei confronti dei soggetti non impugnanti - Configurabilità - Fattispecie in tema di imprese sanitarie.

*In tema di tutela della concorrenza, poiché, a parità di contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore di una stessa P.A., quest'ultima è tenuta al medesimo corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto ad altre, l'impresa che decida di non impugnare un atto generale della P.A. che modifichi il corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte non può essere pregiudicata, ove tale atto venga annullato su ricorso di terzi, in ragione di una pretesa validità del provvedimento nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'efficacia erga omnes dell'effetto demolitorio dell'atto illegittimo - una delibera della Giunta Regionale Lazio che stabiliva un piano tariffario derogatorio e deteriore rispetto a quello nazionale - si*

## SEZIONE TERZA

*estendeva anche all'impianto ricostruttivo ripristinatorio, costituito dalla determinazione del commissario ad acta, in sede di giudizio di ottemperanza, ed andava riconosciuta rispetto all'intero contenuto di tale delibera, non essendo possibile scinderne il contenuto dispositivo in modo da escludere l'effetto del riconoscimento di un accreditamento automatico).*

*Riferimenti normativi:* Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3200 del 2017 Rv. 643866 - 03

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIANNOTTA MARIO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2021**

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Contestazioni relative al quantum - Ammissibilità - Autoliquidazione effettuata in via amministrativa - Oneri di allegazione e prova.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIANNOTTA MARIO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2021**

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento.

## SEZIONE TERZA

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunciata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Conformi: N. 14598 del 2020 Rv. 658321 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023** (Rv. **669480 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

L. (PALMA FRANCESCA) contro P. (NATALI GIULIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2020

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da lesione o perdita del rapporto parentale assenza di rapporto di parentela - Mera allegazione di convivenza - Sufficienza - Esclusione - Lesione di un legame affettivo - Necessità - Fattispecie.

*In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2018 Rv. 648606 - 01, N. 24689 del 2020 Rv. 659848 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31817 del 15/11/2023** (Rv. **669476 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

L. (PANEPINTO FRANCESCO) contro C. (LO GIUDICE ILARIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 01/08/2020

## SEZIONE TERZA

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - Mancata impugnazione delle parti civili - Azione risarcitoria in sede civile - Effetto preclusivo - Esclusione.

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

*La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15112 del 2013 Rv. 626947 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1768 del 2011 Rv. 616366 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31837 del 15/11/2023 (Rv. 669477 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

**Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

V. (CAPPONI BRUNO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2022

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo successivo alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie - Fattispecie.

*In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha precisato che decidere una controversia in difformità dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e rifacendosi ad un orientamento precedente e meno rigoroso, non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, poiché la decisione, restando nel perimetro dell'attività interpretativa, forniva una interpretazione che, pur non essendo in astratto l'unica possibile, era tuttavia ragionevole).*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25454 del 2022 Rv. 665614 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023** (Rv. **669571 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore:

**DELL'UTRI MARCO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

F. (CAMICI GIAMMARIA) contro F. (OSIMANI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/09/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condotta anomala dell'investitore - Automatica interruzione del nesso causale - Esclusione - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Contenuto - Onere motivazionale.

100149 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' In genere.

*In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31453 del 2022 Rv. 666074 - 01, N. 28634 del 2020 Rv. 660016 - 01, N. 17947 del 2020 Rv. 658570 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31935 del 16/11/2023** (Rv. **669483 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore:

**ROSSETTI MARCO.**

G. (RAGO GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 28/03/2022

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDARIA - ASSEGNAZIONE Impignorabilità ex art. 18, comma 3, l. n. 230 del 1950 - Riscatto del fondo in data antecedente al pignoramento - Applicabilità della disposizione - Esclusione - Fondamento.

*L'impignorabilità dei diritti degli assegnatari di fondi agricoli alienati dagli enti di riforma agraria, prevista dall'art. 18, comma 3, della l. n. 230 del 1950 al fine di garantire l'effettività della coltivazione e la conservazione della destinazione fino al pagamento integrale del prezzo, non riguardando il diritto dominicale, ma il diritto di godimento degli assegnatari, non si applica se questi ultimi, in data antecedente al pignoramento, abbiano riscattato gli immobili, poiché in tal caso deve presumersi avvenuto il pagamento del corrispettivo e raggiunto lo scopo della norma, essendo ormai i fondi entrati nel circuito del libero commercio, affrancati dall'obbligo del primo assegnatario di coltivarli.*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58, Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 art. 2, Legge 01/08/2002 num. 185 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27128 del 2021 Rv. 662465 - 01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31874 del 16/11/2023 (Rv. 669482 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

**I. (CARELLI VITO) contro B.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/10/2021

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Scrittura privata non avente data certa - Prova storica o critica del momento della redazione - Fatto equipollente a quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2987 del 2018 Rv. 647882 - 01, N. 4104 del 2017 Rv. 643980 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31946 del 16/11/2023 (Rv. 669311 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**C. (FONTANELLI ALDO) contro S.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2019

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Esercizio del diritto di prelazione - Decorrenza del termine dalla ricezione della "denuntiatio" - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di prelazione agraria, il termine di 30 giorni utile per l'esercizio del diritto decorre dal momento in cui la proposta di vendita, comunicata mediante trasmissione di copia del preliminare, giunge all'indirizzo del destinatario, in conformità con la natura di atto recettizio propria della "denuntiatio".*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5865 del 2016 Rv. 639410 - 01, N. 1651 del 1987 Rv. 451047 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023 (Rv. 669581 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.**

**Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

**F. (PUCCIONI PAOLO) contro D.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/12/2019

## SEZIONE TERZA

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Condizioni - Strumentalità della alienazione rispetto alla esigenza di estinguere il debito - Onere probatorio - Contenuto.

*L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'ipotesi di alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione che il debitore provi la strumentalità dell'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, dimostrando che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 2552 del 2023 Rv. 666543 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17766 del 2016 Rv. 641019 - 01, N. 8992 del 2020 Rv. 657941 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31946 del 16/11/2023 (Rv. 669311 - 02)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (FONTANELLI ALDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2019

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Prelazione agraria - Dichiarazione di voler esercitare il diritto - Effetto traslativo - Esclusione - Versamento del prezzo nel termine ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Necessità - Rifiuto pretestuoso di accettazione - Deposito liberatorio entro lo stesso termine - Necessità - Fatti che escludono la mora del debitore senza liberazione dall'obbligazione - Equiparabilità - Esclusione.

*In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua obbligazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1209

*Massime precedenti Vedi:* N. 5991 del 2007 Rv. 597128 - 01, N. 8726 del 1992 Rv. 478257 - 01, N. 9401 del 1999 Rv. 529666 - 01, N. 3248 del 2012 Rv. 622017 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31996 del 17/11/2023 (Rv. 669485 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (REGNI ROBERTO) contro I. (LOMBARDELLI LORETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/07/2020

## SEZIONE TERZA

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Contratti agrari - Diritto di prelazione - Esercizio - Prezzo - Pagamento - Beneficio della sospensione - Cessazione - Condizioni - Diniego del finanziamento a conclusione dell'istruttoria - Mancato avvio dell'istruttoria - Equiparabilità - Fondamento.

*In tema di esercizio del diritto di prelazione agraria, la cessazione del beneficio della sospensione del termine per il versamento del prezzo di acquisto, che l'art. 8, comma 7, della l. n. 590 del 1965 ricollega all'ipotesi di "diniego del finanziamento a conclusione dell'istruttoria", opera anche allorquando l'istruttoria per la concessione del predetto finanziamento neppure possa avere luogo, attesa l'identità del presupposto di fatto su cui si fonda la ratio della citata disposizione, la cui finalità è quella di porre fine ad una situazione di incertezza circa la destinazione del bene oggetto di denuntiatio quando risulti certa la non erogabilità del finanziamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3255 del 2007 Rv. 598200 - 01, N. 21388 del 2005 Rv. 585038 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31968 del 17/11/2023 (Rv. 669484 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (GIANCASPRO MARIO) contro L. (MESSERI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/09/2018

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Prelazione agraria - Denuntiatio del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Notifica del preliminare - Necessità - Trascrizione nella denuntiatio delle condizioni contrattuali - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del valido esercizio della prelazione agraria deve ritenersi necessaria l'allegazione del preliminare alla denuntiatio che il proprietario è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo e al confinante, non essendo tale adempimento surrogabile dalla trascrizione, nella denuntiatio, delle condizioni contrattuali pattuite con il terzo, giacché tale comunicazione costituisce atto preparatorio di una fattispecie traslativa complessa avente ad oggetto beni immobili che si realizza attraverso il subentrare del coltivatore diretto, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

*Massime precedenti Difformi:* N. 3760 del 2017 Rv. 642839 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28495 del 2018 Rv. 651574 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32146 del 20/11/2023 (Rv. 669574 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:**

**ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

N. (ASCHIERI GIORGIO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 07/05/2021

## SEZIONE TERZA

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimento conclusivo del processo esecutivo – Individuazione – Pagamento dei creditori in pendenza di opposizione distributiva – Irrilevanza – Accoglimento dell'opposizione – Conseguenze.

*Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598

*Massime precedenti Difformi:* N. 23572 del 2004 Rv. 579505 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32143 del 2023 Rv. 669492 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32166 del 20/11/2023 (Rv. 669494 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

**L. (TARSITANO FAUSTO) contro T. (TOTARO ALESSIO)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

174039 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DOLO E COLPA Responsabilità illimitata del vettore - Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave - Sufficienza - Onere della prova in concreto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

174079 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE In genere.

*La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

*Massime precedenti Conformi:* N. 11362 del 2006 Rv. 591372 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14680 del 2003 Rv. 567301 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32143 del 20/11/2023** (Rv. **669492 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

V. (GARZIERA ADRIANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 14/04/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimento conclusivo del processo esecutivo - Individuazione - Mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. - Revocabilità ex art. 487 c.p.c. - Limiti - Fondamento.

*L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9175 del 2018 Rv. 648766 - 01, N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 12673 del 2022 Rv. 664682 - 01, N. 11316 del 2009 Rv. 608268 - 01, N. 23572 del 2004 Rv. 579505 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32143 del 20/11/2023** (Rv. **669492 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

V. (GARZIERA ADRIANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 14/04/2021

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Funzione ed effetti - Esercizio di azione esecutiva nei confronti del creditore sostituito - Esclusione - Fallimento del sostituito - Conseguenze - Improcedibilità della domanda di sostituzione - Fondamento.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

*In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituito (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in*

## SEZIONE TERZA

*caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilità della domanda di sostituzione, ai sensi non già dell'art. 51 l.fall., bensì dell'art. 52 l.fall., siccome incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 511, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26054 del 2020 Rv. 659907 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32165 del 20/11/2023 (Rv. 669493 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (MASCHERA GIORGIA) contro H. (MARAGNA NICOLA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/09/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Documento allegato a una PEC - Disconoscimento - Possibilità - Ragioni - Funzione di certificazione della PEC - Estensione al documento - Esclusione.

*Il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29732 del 2018 Rv. 651485 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32146 del 20/11/2023 (Rv. 669574 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

N. (ASCHIERI GIORGIO) contro B.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 07/05/2021

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversia ex art. 512 c.p.c. - Poteri del giudice - Modifica del progetto di distribuzione e valutazione della legittimità dell'intervento dei creditori - Ammissibilità - Esclusione.

*Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, né modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 512

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 12642 del 2014 Rv. 631190 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32380 del 21/11/2023 (Rv. 669497 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

P. (LIMUTI WILLIAM) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2019

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile – Provvisoria esecutività – Sussistenza – Fondamento.

*La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1283 del 2010 Rv. 611054 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023 (Rv. 669496 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

Z. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro B. (SONEGO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2020

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno – Presupposti ed effetti – Diversità di petitum dei due giudizi – Irrilevanza - Fattispecie.

*Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27161 del 2018 Rv. 651017 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023** (Rv. **669495 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

R. (CORSETTI CARLA) contro C. (CIAMARRA RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2020

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Forma scritta ad substantiam - Contestualità di proposta e accettazione - Necessità - Esclusione - Redazione in un unico documento - Sufficienza - Fattispecie.

*Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7478 del 2020 Rv. 657426 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 - 02

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32296 del 21/11/2023** (Rv. **669572 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**.

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

N. (PAGNOTTA MICHELE) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/06/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Mancato perfezionamento nel termine - Istanza di rimessione in termini - Necessità - Presupposti - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

*Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32502 del 22/11/2023 (Rv. 669501 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**D. (PETTORINO STEFANO) contro G.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2020

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE Appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Mancata comunicazione di quest'ultimo - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione.

*Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato comunicato all'appellante, non determina l'improcedibilità del gravame, dovendo il giudice fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.*

**Riferimenti normativi:** Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 19083 del 2018 Rv. 649967 - 01, N. 6159 del 2018 Rv. 647533 - 01, N. 27375 del 2016 Rv. 642300 - 01 Rv. 642300 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32512 del 22/11/2023 (Rv. 669502 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

**U. (RIZZO ANTONIO) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2020

011014 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA Diritto al pagamento del corrispettivo - Venuta ad esistenza - Accettazione dell'opera da parte del committente - Deroga convenzionale - Definitiva consegna e presa in carico del bene - Possibilità.

*In tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.*

**Riferimenti normativi:** Cod. Civ. art. 1665 com. 5, Cod. Civ. art. 1322

**Massime precedenti Vedi:** N. 13075 del 2000 Rv. 540691 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32474 del 22/11/2023 (Rv. 669500 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

**M. (GUARNIERI GIULIO) contro A. (PANARITI PAOLO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE , 11/03/2021

## SEZIONE TERZA

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza dalla sentenza penale irrevocabile ex art. 2947, comma 3, c.c. - Patteggiamento - Applicabilità - Ragioni.

*Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31157 del 2023 Rv. 669463 - 01, N. 2694 del 2021 Rv. 660396 - 01, N. 26958 del 2018 Rv. 650893 - 01, N. 25042 del 2013 Rv. 628709 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32514 del 22/11/2023 (Rv. 669503 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

D. (VISSI GIANLUCA) contro S. (NAPOLI PAOLA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di beni di consumo - Domanda di risoluzione del contratto - Onere della prova - Oggetto - Agevolazione probatoria ex art. 132, comma 3, c.cons. - Applicabilità - Esclusione.

*In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1492, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9960 del 2022 Rv. 664326 - 01, N. 27177 del 2022 Rv. 665888 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32428 del 22/11/2023 (Rv. 669498 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

C. (MASSARO ASSUNTA) contro G. (NOTARO TERESA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/04/2019

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Riduzione del canone ex art. 3 della l. n. 135 del 2012 - Immobili destinati a far fronte all'esigenza abitativa di nuclei familiari bisognosi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TERZA

*La riduzione del canone prevista dall'art. 3 della l. n. 135 del 2012 non è applicabile agli immobili acquisiti in locazione dagli enti pubblici per far fronte all'esigenza abitativa di nuclei familiari bisognosi, dal momento che il riferimento operato dalla norma alla finalizzazione del contratto di locazione per l'uso istituzionale dell'amministrazione evoca una relazione diretta dell'ente conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13 com. 1, Cod. Civ. art. 1339

*Massime precedenti Vedi:* N. 31340 del 2019 Rv. 656181 - 01, N. 29027 del 2023 Rv. 669023 - 03

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32487 del 22/11/2023 (Rv. 669499 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

U. (BINANTI ALBERTO) contro S. (CESARINI ANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/10/2020

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Riconducibilità del debito a posizioni contrattuali non ancora definite e oggetto di successione a norma dell'art. 2558 c.c. - Inapplicabilità del limite alla responsabilità dell'acquirente previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - Fattispecie.

*In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, al debito conseguente al mancato pagamento, prima dell'insorgenza dell'affitto d'azienda, dei premi relativi a un contratto di assicurazione stipulato dalla cedente, aveva ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c., omettendo di considerare che, per essersi completata la fattispecie risolutoria di cui all'art. 1901, comma 3, c.c., dopo la stipula del suddetto affitto, a venire in questione era, piuttosto, la cessazione di un contratto trasferitosi in capo all'affittuario ai sensi dell'art. 2558 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8055 del 2018 Rv. 648286 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32663 del 23/11/2023 (Rv. 669505 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.**

**Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (MAURIELLO GIACOMO) contro C. (REFERZA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/07/2020

## SEZIONE TERZA

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Solidarietà attiva - Sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna del debitore - Adempimento "parziario" in favore di ciascun creditore - Riforma della statuizione di primo grado - Obblighi restitutori - Diritto di ciascun creditore a pretendere l'intero - Esclusione.

*Nel caso in cui, in esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di più creditori in solido, il debitore abbia effettuato pagamenti parziari nei confronti di ciascuno di essi, la riforma della suddetta sentenza non determina l'insorgenza di un'obbligazione solidale passiva avente ad oggetto la restituzione dell'intera somma da parte di ciascun debitore, avendo diritto il solvens alla restituzione delle sole somme rispettivamente ricevute dai debitori medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 16391 del 2010 Rv. 614107 - 01, N. 24171 del 2020 Rv. 659527 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32538 del 23/11/2023** (Rv. **669520 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

P. (DE SIMONE FELICE) contro B. (GALIENA ALESSANDRO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2020

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Contratto di factoring - Disciplina antiusura - Determinazione del tasso-soglia - Oneri collegati al finanziamento - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

*In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644 com. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3025 del 2022 Rv. 663760 - 01, N. 13536 del 2023 Rv. 667658 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32660 del 23/11/2023** (Rv. **669521 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

A. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro S. (FILESI MARCO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2019

## SEZIONE TERZA

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento o inesatto adempimento - Conseguenze - Automatica sospensione o risoluzione del contratto ex art. 1901 c.c. - Esclusione - Previsione convenzionale in tal senso - Nullità - Fondamento.

*Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligazione di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili è diversa e autonoma rispetto a quella di pagamento del premio, sicché il relativo inadempimento (o inesatto adempimento) non produce automaticamente la sospensione o cessazione della garanzia assicurativa previste, con norma imperativa, dall'art. 1901 c.c., essendo a tal fine necessaria la valutazione in concreto della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell'importanza dell'inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un'apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio; ne consegue che la clausola convenzionale che, mediante richiamo all'art.1901 c.c. (o, come nella specie, la previsione espressa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.), equipari le conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni a quelle dell'omesso pagamento del premio incorre nella nullità di cui all'art. 1932, comma 1, c.c., siccome derogatoria della disciplina legale imperativa in senso meno favorevole all'assicurato, con conseguente sostituzione di diritto per mezzo di quest'ultima, ai sensi del secondo comma della disposizione citata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 35042 del 2021 Rv. 662987 - 01, N. 14065 del 2010 Rv. 613606 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4631 del 2007 Rv. 595509 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32634 del 23/11/2023** (Rv. **669504 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**.

Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

P. (GUELI VINCENZO) contro A. (SIRENA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/12/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Controversie sui rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Spettanza - Legittimazione processuale del fallito - Eccezionale sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia; pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. (ciroscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da colui che aveva rivestito la qualità di liquidatore della società dichiarata fallita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo non integrati i presupposti fondanti la speciale legittimazione del fallito ex art. 43 l.fall., genericamente dedotti nei termini della*

## SEZIONE TERZA

*possibile proposizione di un'azione risarcitoria della curatela nei suoi confronti e della sua possibile incriminazione per bancarotta).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7448 del 2012 Rv. 622539 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11287 del 2023 Rv. 667457 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32762 del 24/11/2023 (Rv. 669507 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.**

**Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

**D. (PECCANTI ROBERTO) contro K. (SMEDILE SERGIO)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/05/2019**

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Locazione ad uso non abitativo in favore di associazione non riconosciuta - Rinnovazione tacita per mancato esercizio del potere di disdetta immotivata - Obbligazioni relative al periodo successivo alla rinnovazione - Responsabilità ex art. 38 c.c. dell'originario contraente in nome e per conto dell'associazione conduttrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

104062 LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE In genere.

*In caso di rinnovazione tacita di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, conseguente al mancato esercizio, da parte dell'associazione non riconosciuta conduttrice, del potere di disdetta immotivata alla prima scadenza, delle obbligazioni relative al periodo successivo alla rinnovazione non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che tale contratto stipulò in nome e per conto dell'associazione medesima, ma che non rivesta più alcun ruolo gestionale nella stessa, avendo egli perso qualsivoglia potere di controllo del successivo corso dei rapporti dell'associazione con i terzi e potendo, conseguentemente, predicarsi la relativa responsabilità unicamente nei confronti di coloro che, in quel momento, rappresentino l'ente o comunque agiscano per esso e siano, quindi, nella condizione di poter consentire ovvero evitare il tacito rinnovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili, per le obbligazioni dell'associazione conduttrice successive al tacito rinnovo della locazione alla prima scadenza, gli eredi di colui che aveva originariamente concluso il contratto in nome e per conto dell'associazione medesima, sebbene questi fosse deceduto anteriormente alla suddetta prima scadenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 19522 del 2019 Rv. 654571 - 01, N. 11168 del 2015 Rv. 635497 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11830 del 2013 Rv. 626185 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32720 del 24/11/2023** (Rv. **669506 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FERRAU' GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2019

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE  
Eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta - Successivo  
intervento adesivo autonomo del terzo - Efficacia dell'eccezione nei confronti di quest'ultimo -  
Condizioni - Fattispecie.

*L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell'udienza di prima comparizione, atteso che - al momento dell'instaurazione del contraddittorio con gli stessi, da individuarsi nella detta udienza in mancanza dell'avviso ex art. 267, comma 2, c.p.c. - l'eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo, essendosi la convenuta limitata a riportarsi agli "scritti difensivi").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 315 del 2012 Rv. 621187 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023** (Rv. **669522 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

P. (ARDOLINO PIERPAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2021

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM  
Eccezione di difetto di "legitimatio ad causam" - Eccezione di difetto di titolarità del rapporto -  
Riqualificazione - Conseguenze - Fattispecie.

*L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pur avendo correttamente riqualificato alla stregua di contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - in relazione all'intervenuta cessione del ramo di azienda da parte della banca creditrice aveva omesso di valutare le risultanze istruttorie suscettibili di comprovare, da un lato, la suddetta titolarità e, dall'altro, il fatto modificativo consistente nella dedotta cessione del credito conseguente al trasferimento del ramo d'azienda, limitandosi a rigettare l'eccezione mediante il generico riferimento a una non meglio identificata "copiosa documentazione" prodotta dal soggetto che aveva agito in giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25471 del 2017 Rv. 646619 - 01, N. 7776 del 2017 Rv. 644832 - 01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32804 del 27/11/2023** (Rv. **669508 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

A. (CRISPINO RAFFAELLA) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 14/07/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica al debitore - Inesistenza - Conseguenze - Vizio del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria - Esclusione.

*Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11290 del 2020 Rv. 658097 - 01, N. 12195 del 2023 Rv. 667586 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32898 del 27/11/2023** (Rv. **669627 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**

Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

M. (GALVANI ANDREA) contro C. (ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Domanda volta alla condanna all'eliminazione della causa del pregiudizio e delle sue conseguenze - Risarcimento in forma specifica - Distinzione dall'azione di adempimento e dall'esecuzione forzata.

*La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempito o inesattamente adempito, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 39 del 1978 Rv. 389329 - 01, N. 12964 del 2005 Rv. 581806 - 01, N. 23291 del 2021 Rv. 662144 - 01, N. 8140 del 2004 Rv. 572417 - 01, N. 9728 del 1993 Rv. 483845 - 01, N. 7529 del 2003 Rv. 563105 - 01, N. 14599 del 2004 Rv. 575153 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**C. (RANIERI MASSIMO) contro P.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9633 del 2022 Rv. 664369 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

**S. (COVA CARLO ALBERTO) contro A.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/10/2019

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti - Condizioni - Fattispecie.

*Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e*

## SEZIONE TERZA

*che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

*Massime precedenti Conformi:* N. 29206 del 2019 Rv. 655757 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5271 del 2023 Rv. 666811 - 01, N. 17383 del 2020 Rv. 658718 - 01, N. 28244 del 2023 Rv. 669063 - 01, N. 12143 del 2016 Rv. 640214 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 30469 del 02/11/2023** (Rv. **669343 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCOPAULO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCOPAULO.**

U. (CAMPANATI PAOLO) contro C. (LAMPARELLI SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/10/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Fatto materiale privo di illiceità, offensività, antiggiuridicità - Tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 vigente *ratione temporis* - Sussistenza.

*In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antiggiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12174 del 2019 Rv. 653756 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 30418 del 02/11/2023** (Rv. **669342 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore:

**TRICOMI IRENE.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

B. (TOLOMINI MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/07/2022

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente - Mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio - Sussistenza - Verifica della proporzionalità ed adeguatezza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 20/06/2016 num. 116 art. 3, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21681 del 2023 Rv. 668259 - 01, N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 30462 del 02/11/2023** (Rv. **669122 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

C. (MONDELLO DOMENICO) contro S. (ANDRONICO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/03/2020

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Assistenza al parente disabile in luogo diverso da quello di abitazione dello stesso - Oneri della prova.

*In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 20243 del 2020 Rv. 658911 - 01, N. 7981 del 2018 Rv. 648192 - 02

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 30561 del 03/11/2023** (Rv. **669344 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.**

D. (MAGRINI CHIARA) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/08/2016

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi Inps - Azione di ripetizione di indebito proposta dal datore - Decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Rilevabilità ex officio - Fondamento.

*L'azione di ripetizione di contributi Inps proposta dal datore di lavoro è assoggettata alla decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957, che è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., a tutela del beneficiario della contribuzione, la cui situazione, anche in presenza di versamenti indebiti emersi dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata con l'intangibilità della relativa posizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15079 del 2008 Rv. 603756 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023** (Rv. **669540 - 01**)

Presidente: **BELLE' ROBERTO.** Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA.** Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/08/2017

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Controversie in materia di discriminazione - Domanda proposta ex artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, e 702 bis c.p.c. - Decisione di accoglimento - Appello - Forma - Conseguenze.

*In tema di controversie in materia di discriminazione, l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda - formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell'accesso al lavoro - deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 28 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 6318 del 2020 Rv. 657291 - 01, N. 29926 del 2021 Rv. 662655 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 30752 del 06/11/2023** (Rv. **669539 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LESSINI ARMANDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni infette - Decadenza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Decorrenza - Corte cost. n. 35 del 2023 - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, decorre, in virtù della sentenza additiva della Corte cost. n. 35 del 2023, dal momento in cui l'avente diritto abbia avuto conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha statuito che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di indennizzo per l'encefalopatia occorsa ad una bambina, a causa della somministrazione del vaccino trivalente, non potesse decorrere da una data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della citata legge, nella parte in cui non estendeva il diritto all'indennizzo in favore di coloro i quali avessero subito le conseguenze pregiudizievoli ivi indicate a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia).*

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27565 del 2019 Rv. 655551 - 01, N. 9239 del 2021 Rv. 660870 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30939 del 07/11/2023** (Rv. **669541 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (PERONE GIAN CARLO) contro V. (HERNANDEZ FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2018

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Deroga di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo *ratione temporis* applicabile - Oggetto - Limite temporale massimo di 36 mesi - Fondamento.

*La deroga di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, ha ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione, in quanto il citato art. 5, il quale detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato, in nessun modo interferisce con l'obbligo della causale giustificativa dell'apposizione del termine, disciplinato dall'art. 1 del menzionato d.lgs.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 30945 del 07/11/2023** (Rv. **669542 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

G. (MARESCA ARTURO) contro A. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - Norma di interpretazione autentica - Criterio ermeneutico in riferimento alla disposizione di cui all'art. 27, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità.

*In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 80 bis, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 21746 del 2005 Rv. 584954 - 01, N. 10694 del 2023 Rv. 667418 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 31368 del 10/11/2023 (Rv. 669544 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*I. (CIACCI PATRIZIA) contro S. (CASSISA FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/09/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE  
Pensione d'inabilità di cui alla l. n. 118 del 1971 - Art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Interpretazione - Applicabilità della revoca nella sola ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 92 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di pensione di inabilità di cui alla l. n. 118 del 1971, il comma 61 dell'art. 2 della l. n. 92 del 2012 - il quale prevede che "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Ministro della giustizia trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati per determinati reati con sentenza passata in giudicato, ai fini della revoca del trattamento assistenziale - va interpretato nel senso che il termine di tre mesi è rivolto esclusivamente al Ministero competente per avviare il meccanismo amministrativo di operatività della revoca, dovendo quindi escludersi che quest'ultima possa applicarsi solo nell'ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato entro il predetto termine, poiché la scelta del legislatore è stata quella di estendere la misura della revoca stessa, con effetti ex nunc, anche ai soggetti condannati in via definitiva al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92 e sino alla espiazione della pena.*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 61 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 10/11/2023 (Rv. 669543 - 01)**

*Presidente:* **BELLE' ROBERTO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

*F. (NASO DOMENICO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2018

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto di giurisdizione - Criteri - Art. 15, comma 5, c.c.n.l. Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione 7 aprile 2006 - Profilo professionale dei ricercatori - Procedure selettive di passaggio tra i livelli - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente*

## SEZIONE LAVORO

*superiore nel profilo di ricercatore, bandite ai sensi dell'art. 15, comma 5, del c.c.n.l. del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 07/04/2006 art. 15 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 31491 del 13/11/2023 (Rv. 669629 - 02)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

*Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

*P. (SCIORRA DOMENICO) contro R.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/07/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Art. 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 - Non "armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante - Fatto impeditivo - Sussistenza - Onere della prova - A carico dell'impresa subentrante.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013, l'eventuale "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, rappresenta un fatto impeditivo, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere dimostrato dall'impresa subentrante.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 12/04/2013 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12910 del 2022 Rv. 664819 - 01, N. 2550 del 1990 Rv. 466246 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 31464 del 13/11/2023 (Rv. 669545 - 01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

*C. (PUCA DOMENICO) contro A. (CONTE BRUNELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 44 del c.c.n.l. Utilitalia (ex Federambiente) - Interpretazione - Fase di confronto - Superfluità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

*L'art. 44 del c.c.n.l. Utilitalia (ex Federambiente) - nella parte in cui prevede che l'adozione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla impossibilità di ricollocare il lavoratore dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto, sia preceduta da una fase preliminare di confronto - non va interpretato nel senso che detta fase possa ritenersi, in mancanza di una specifica sanzione o in base ad una valutazione, ex post, di irrilevanza, superflua, perché, al contrario, essa costituisce, in ragione della partecipazione dei soggetti interessati (lavoratore, rappresentante sindacale e Direzione aziendale) e della sua collocazione temporale, un momento necessario della procedura di licenziamento, svolgendo sia un ruolo di riscontro reale sulla possibilità o meno di mantenere in servizio il dipendente con mansioni diverse, sia una funzione propositiva ai fini di individuare gli adattamenti organizzativi ragionevoli qualora l'inidoneità fisica sopravvenuta derivi da una condizione di handicap. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato la necessità di valutare l'omissione della fase di confronto ai fini della regolarità della fattispecie procedimentale conclusa con il licenziamento, determinandone l'eventuale inefficacia, o con riferimento ad una ipotizzabile condotta antisindacale incidente sul corretto esercizio del potere del datore di lavoro, attraverso una ricognizione di fatto riguardante l'intero comportamento delle parti e le ragioni della predetta omissione).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/07/2016 art. 44, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 29893 del 2019 Rv. 655719 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023** (Rv. **669546 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.**

K. (DE MARCHIS CARLO) contro C. (MARTONE THOMAS)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del repêchage - Riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva - Valutazione giudiziale - Necessità - Finalità - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda di impugnativa di licenziamento intimato ad una lavoratrice, a seguito della soppressione del posto di cassiera fissa, era stata rigettata sul mero rilievo, da un lato, che la lavoratrice medesima non avesse mai svolto mansioni - le uniche rimaste dopo la riorganizzazione aziendale - di addetta al bancone o ai tavoli, e, dall'altro, che successive assunzioni avevano interessato esclusivamente lavoratori adibiti a mansioni di cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti).*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 23340 del 2018 Rv. 650564 - 01, N. 23789 del 2019 Rv. 655064 - 01, N. 31520 del 2019 Rv. 655997 - 01, N. 29099 del 2019 Rv. 655704 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 31491 del 13/11/2023** (Rv. **669629 - 03**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

P. (SCIORRA DOMENICO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/07/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Artt. 6 e 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 - Interpretazione - Non "armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante - Opponibilità - Condizioni.

*In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 si interpretano nel senso che la "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative esistenti presso l'impresa uscente con l'organizzazione dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, può essere opposta e fatta valere solo a condizione che siano stati adempiuti gli obblighi di preliminare consultazione e partecipazione sindacale, quindi di trattativa sindacale finalizzata alla ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 12/04/2013 art. 6, Contr. Coll. 12/04/2013 art. 7, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

*Massime precedenti Vedi:* N. 20192 del 2011 Rv. 619179 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023** (Rv. **669394 - 01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

G. (TARASCONI CORRADO) contro C. (BERTOI ALBERTO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo amministrativo - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al processo civile - Condizioni - Identità delle parti e afferenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento - Fattispecie.

*Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il*

## SEZIONE LAVORO

*giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20491 del 2018 Rv. 650478 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30148 del 2022 Rv. 666057 - 01, N. 13169 del 2006 Rv. 589853 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 31491 del 13/11/2023 (Rv. 669629 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

**Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

**P. (SCIORRA DOMENICO) contro R.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/07/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Art. 6 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 - Diritto all'assunzione - Condizionamento all'avvenuto adempimento degli obblighi procedurali di comunicazione a carico dell'impresa uscente - Esclusione.

*In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, l'art. 6 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 prevede un diritto all'assunzione, senza periodo di prova, in capo ai dipendenti dell'impresa uscente - con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante -, il quale non risulta condizionato all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedurali di comunicazione a carico dell'impresa uscente.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 12/04/2013 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 28246 del 2018 Rv. 651519 - 01, N. 5260 del 2023 Rv. 666937 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023 (Rv. 669547 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore:**

**RIVERSO ROBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

**D. (LAMARINA TIZIANA) contro F. (FABBRINI ALESSANDRO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 29/05/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione di unico posto di lavoro - Ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione

## SEZIONE LAVORO

dei costi - Valutazione nella sua concreta esistenza ed entità - Necessità - Finalità - Effettività della scelta effettuata con la soppressione del posto - Fattispecie.

*In caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata "a valle" con la soppressione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in relazione a vicenda in cui il licenziamento del lavoratore era stato intimato in ragione del fatto che la soppressione del ruolo del sesto violoncello, in una fondazione musicale, risultava misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio - aveva affermato l'insidiabilità delle scelte datoriali in relazione alla mancata soppressione di un altro e più costoso posto di lavoro, quello del terzo corno, e delle ragioni addotte, "in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall'ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore", senza tuttavia accertare l'effettività della ragione economica addotta dal datore, né il necessario collegamento causale tra questa e la soppressione del posto di lavoro).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2020 Rv. 658488 - 01, N. 752 del 2023 Rv. 666502 - 01, N. 8661 del 2019 Rv. 653449 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 32353 del 21/11/2023** (Rv. **669580 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

G. (COSTA GAETANO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/04/2021

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Impresa del de cuius - Continuazione da parte degli eredi - Società di fatto o irregolare - Configurabilità - Limite temporale - Debiti sociali - Evocazione in giudizio dell'erede - Difetto di legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 754, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2565, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24197 del 2020 Rv. 659439 - 01, N. 22629 del 2020 Rv. 659033 - 01, N. 279 del 2017 Rv. 643246 - 02, N. 8956 del 2006 Rv. 591066 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 32248 del 21/11/2023** (Rv. **669548 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

S. (SOTGIU NICOLA) contro C. (FREDELLA GENNARO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2019

112001 NOTARIATO - IN GENERE Associazione di studi notarili - Natura giuridica - Autonomo centro di imputazione giuridica - Configurabilità - Esclusione - Rapporti giuridici con i clienti ed i terzi - Titolarità in capo ai notai associati - Sussistenza - Fattispecie.

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

*L'associazione di studi notarili - ai sensi dell'art. 82 della l. n. 89 del 1913 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) - non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale avente una propria autonomia strutturale e funzionale, di modo che non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi (siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti), ma - delineandosi soltanto come patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale - non assume la titolarità dei relativi obblighi, che continuano a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione proposta da un notaio al decreto ingiuntivo che lo aveva condannato al pagamento delle retribuzioni in favore di tre lavoratrici dipendenti, in solido con l'altro contitolare dello studio notarile associato, sul presupposto che il suddetto rapporto di lavoro fosse riferibile ad entrambi i professionisti, come desumibile, alla stregua del ragionamento presuntivo, da una serie di circostanze che evidenziavano la destinazione allo studio associato medesimo delle prestazioni svolte dalle suddette lavoratrici).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 82, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10354 del 1997 Rv. 509093 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 32359 del 21/11/2023** (Rv. **669550 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

E. (BUONAJUTO CIRO) contro M. (VACIRCA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/12/2021

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di uscita dal turno (I.U.T.) ex art. 26 del c.c.n.l. Energia e Petrolio ratione temporis vigente - Base di calcolo - Criteri di formazione - Fondamento.

*Ai fini della determinazione dell'indennità di uscita dal turno (I.U.T.) ex art. 26 del c.c.n.l. Energia e Petrolio del 25 gennaio 2017, il criterio per selezionare le voci da includere nella base di calcolo va individuato, in coerenza col dato letterale e la ratio della previsione, nel legame tra la voce da considerare e il lavoro in turno, e cioè nell'essere detta indennità corrisposta proprio in ragione della turnazione che caratterizza lo svolgimento della prestazione, atteso che tale norma detta una disposizione a carattere speciale che si impone su quella generale e consente di prescindere, per il calcolo della I.U.T., dalla natura retributiva, indennitaria o mista degli emolumenti.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 25/01/2017 art. 26, Costituzione art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 2872 del 2008 Rv. 601520 - 01, N. 37589 del 2021 Rv. 663007 - 01, N. 25000 del 2017 Rv. 645885 - 01

---

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023** (Rv. **669549 - 01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

*Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

L. (LA DELFA CONCETTA) contro W. (ANDRONICO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/11/2021

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020 - Dispositivo depositato telematicamente a seguito della camera di consiglio - Equivalenza alla lettura in udienza - Sussistenza.

*In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910 - 01

---

Sez. **L -** , **Sentenza n. 32412 del 22/11/2023** (Rv. **669552 - 01**)

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:*

**MICHELINI GUALTIERO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

S. (PROIA GIAMPIERO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/05/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto non genuino di servizi - Licenziamento intimato dal datore di lavoro formale - Norma di interpretazione autentica di cui all'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 - Applicabilità - Ragioni.

*Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica - dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro - di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapposibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. - anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 80 bis, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30945 del 2023 Rv. 669542 - 01, N. 10694 del 2023 Rv. 667418 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32501 del 22/11/2023 (Rv. 669551 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

M. (PETRILLO ORSOLA) contro M.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Foro della dipendenza - Limitazione temporale - Sussistenza - Foro della costituzione del rapporto e dell'azienda - Applicabilità - Foro generale delle persone fisiche - Sussidiarietà - Criterio del cumulo soggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11387 del 2004 Rv. 573715 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 (Rv. 669554 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)**

P. (PAPOLA TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/07/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti a tempo determinato immessi in ruolo - Anzianità di servizio - Computo - Modalità.

*In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola*

## SEZIONE LAVORO

*dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/06/1970 num. 370 art. 3, Legge 26/07/1970 num. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8672 del 2023 Rv. 667183 - 01, N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22726 del 2022 Rv. 665452 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 32557 del 23/11/2023 (Rv. 669553 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

**A. (ZANNINI SALVATORE) contro V.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI , 04/05/2021

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Dirigenti medici - Riduzione fondi contrattuali - Art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010 - Mancata applicazione - Rideterminazione ex post dei fondi - Modalità - Ricadute sui trattamenti accessori individuali.

*In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, l'operazione rideterminativa ex post va compiuta nel modo che segue: 1) innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010; 2) successivamente, l'importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio; 3) infine, occorre procedere alla suddivisione dell'ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione; ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente medico, gli importi da restituire.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22934 del 2016 Rv. 641510 - 01, N. 6930 del 2021 Rv. 660810 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32632 del 23/11/2023 (Rv. 669555 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 02/08/2018

## SEZIONE LAVORO

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità scolastica - Insegnante di sostegno di ruolo - Passaggio su posto cd. comune - Calcolo del periodo di cinque anni di servizio richiesti ex art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - Contenuto.

*In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo dell'art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE.*

*Riferimenti normativi:* DPR 31/10/1975 num. 970 art. 12, Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8672 del 2023 Rv. 667183 - 01, N. 6290 del 2020 Rv. 657183 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 (Rv. 669554 - 02)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)**

**P. (PAPOLA TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/07/2018**

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti assunti a tempo indeterminato - Mobilità - Conseguimento dell'abilitazione SSIS - Superamento pubblico concorso - Equivalenza - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di mobilità dei docenti assunti a tempo indeterminato, il positivo conseguimento dell'abilitazione SSIS non può essere equiparato al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza ai fini dell'ottenimento del punteggio di 12 per titoli generali previsto dalla Tabella A dell'Allegato D, parte III, lett. A), di valutazione dei titoli allegata al CCNL dell'8 aprile 2016.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 399, Decreto Legge 28/08/2000 num. 240 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 27/10/2000 num. 306 CORTE COST., DM min. IUR 24/11/1998

*Massime precedenti Vedi:* N. 5211 del 2009 Rv. 607747 - 01, N. 12812 del 2017 Rv. 644505 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 (Rv. 669554 - 03)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)**

**P. (PAPOLA TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/07/2018**

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti di scuola statale - Inquadramento e trattamento economico - Valutazione del periodo pre-ruolo presso scuole paritarie - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE LAVORO

*Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32386 del 2019 Rv. 656051 - 01, N. 33134 del 2019 Rv. 656231 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32805 del 27/11/2023 (Rv. 669630 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

G. (MAGARAGGIA GIUSEPPE) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/06/2021

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Appalto - Successione tra imprese - Art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012 - Rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995 - Diritto soggettivo all'assunzione dei dipendenti dell'impresa subentrante - Sussistenza - Ragioni.

*In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, assume - a prescindere dalla configurabilità di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 art. 4, Contr. Coll. 21/03/2012 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 31491 del 2023 Rv. 669629 - 01, N. 36944 del 2022 Rv. 666203 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

E. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro M. (PILEIO MARIA STELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/03/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità - Necessità - Contenuto

*Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare*

## SEZIONE LAVORO

*un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 401 del 2023 Rv. 666498 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32867 del 27/11/2023 (Rv. 669395 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.**

**T. (ALESII LEONARDO) contro A. (BRUSCHI FLAVIA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2019**

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalti pubblici - Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Enti aggiudicatori assoggettati al codice dei contratti pubblici - Applicabilità.

*In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10777 del 2017 Rv. 644161 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30100 del 2022 Rv. 665808 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32980 del 28/11/2023 (Rv. 669396 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AMATO GIUSEPPE)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/06/2017**

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Regione Sicilia - Ex dipendenti del Corpo forestale - Indennità forestale di cui agli artt. 42 l.r. Sicilia n. 41 del 1985 e 7 della l. r. Sicilia n. 11 del 1985 - Computo nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita anche dopo il 1° gennaio 2004 - Necessità - Ragioni.

*In tema di indennità di buonuscita, la base di calcolo di quella dovuta agli ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia va determinata, anche successivamente al 1° gennaio del 2004, ricomprendendo in essa l'indennità cd. forestale di cui agli artt. 42 della l.r. Sicilia n. 41 del 1985 e 7 della l.r. Sicilia n. 11 del 1985, in quanto emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per tredici mensilità, ricompreso nella clausola di chiusura di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, senza che a conclusioni di segno opposto conduca l'interpretazione dell'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 che, con rinvio alla legislazione nazionale, si occupa della diversa questione delle modalità di calcolo dell'emolumento.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Sicilia 29/10/1985 num. 41 art. 42, Legge Reg. Sicilia 03/01/1985 num. 11 art. 7, Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 20 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 33054 del 28/11/2023 (Rv. 669397 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

R. (MONTUORI IRENE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Progressione economica orizzontale - Fasce stipendiali - Compimento dell'anno utile al passaggio di fascia (art. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e art. 17 del c.c.n.l. del 7.4.2006) - Nozione - Fondamento.

*In tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), l'anno utile al passaggio di fascia (cd. "anno finito") matura, ex artt. artt. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e 17 del c.c.n.l. del 7.4.2006, avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore, escluso che le norme innanzi indicate prevedano per tutti i dipendenti indistintamente il transito alla fascia successiva al 31 dicembre di ciascun anno, essendo detta interpretazione del sintagma "anno finito" irragionevole, generando un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti nel corso dell'anno, i secondi, evidentemente, maturando la progressione di carriera, prima, senza alcuna valida giustificazione.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 05/03/1998 art. 4 com. 6, Contr. Coll. 07/04/2006 art. 17

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 33016 del 28/11/2023 (Rv. 669408 - 01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

**Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

R. (BIANCHI ADELMO) contro C. (ANTONETTI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Rapporto di lavoro a tempo determinato - Assenza per malattia o infortunio - Licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto - Conseguenze - Nullità - Fondamento.

*Nei rapporti a tempo determinato, come in quelli a tempo indeterminato, il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo ed improduttivo di effetti, stante il fondamento garantistico - la conservazione del posto di lavoro - della previsione di cui all'art. 2110 c.c., che ne impone l'applicazione anche ai rapporti temporanei, per definizione meno tutelati, ogni interpretazione in senso contrario ponendosi in aperto contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 4

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 11578 del 1995 Rv. 494570 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12568 del 2018 Rv. 648651 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria



**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30639 del 03/11/2023 (Rv. 669284 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SERI MANUEL)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/09/2020

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Interessi sui crediti di imposta - Pagamento - Disciplina ex art. 44, comma 2, d.P.R. n.602 del 1973 - Natura compensativa - Decorrenza - Dal secondo semestre successivo alla dichiarazione.

*Gli interessi sulle somme pagate a titolo di rimborso di crediti di imposta hanno natura compensativa e decorrono, come previsto dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29879 del 2017 Rv. 646293 - 01, N. 4760 del 2001 Rv. 545380 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30651 del 03/11/2023 (Rv. 669285 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.**

S. (CALI' ROSARIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/07/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aiuti cd. "de minimis" - Beneficio non ottenibile per superamento della soglia - Riduzione della domanda in corso di causa nei limiti della soglia - Irrilevanza - Ragioni.

*In tema di aiuti ccdd. "de minimis", qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, è irrilevante che il contribuente, nel corso del giudizio, abbia ridotto l'ammontare dell'importo chiesto a rimborso entro i limiti previsti; gli aiuti individuali, infatti, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita, cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 5, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11228 del 2011 Rv. 618180 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30544 del 03/11/2023** (Rv. **669270 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **CORTESI FRANCESCO.** Relatore: **CORTESI FRANCESCO.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/07/2019

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012500/2019 65386001

Massime precedenti Conformi: N. 12500 del 2019 Rv. 653860 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30776 del 06/11/2023** (Rv. **669735 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

T. (TESAURO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/11/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Rientro di capitali cd. "scudati" - Esenzione dall'accertamento tributario - Condizioni - Prova dell'astratta riferibilità dei capitali rientrati ai redditi non dichiarati - Necessità.

*In materia di "scudo fiscale", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi che importi una limitazione oggettiva - la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato - poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 23/11/2001 num. 409 art. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38722 del 2021 Rv. 663099 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30768 del 06/11/2023** (Rv. **669717 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/03/2019

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI

## SEZIONE TRIBUTARIA

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Dichiarazione - Credito d'imposta - Termine gravante sull'Amministrazione per la liquidazione, controllo formale o accertamento - Limite all'esercizio dei diritti del contribuente - Esclusione - Conseguenze sul termine di prescrizione - Irrilevanza.

*In tema di rimborso del credito relativo a imposte dirette ed esposto in dichiarazione, i termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre alla stessa P.A. un obbligo, ma, non ponendo un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, non incidono sul decorso del termine di prescrizione del suo credito.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3404 del 2019 Rv. 652522 - 01, N. 7132 del 2019 Rv. 653078 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023 (Rv. 669718 - 01)**

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SOPRANO ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

*In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 30900 del 06/11/2023 (Rv. 669753-01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

M. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 25/01/2022

178398 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-olandese - Prova della sussistenza delle condizioni per il beneficio - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di doppia imposizione internazionale, la produzione dell'attestazione ufficiale delle competenti autorità olandesi è idonea a dare prova della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata fra l'Italia ed il Regno dei Paesi Bassi e ratificata con la l. n. 305 del 1993, dando atto della residenza all'estero*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riconosciuto ad un cittadino italiano residente in Olanda il diritto a richiedere la riduzione della ritenuta d'acconto sui pagamenti, avendo egli prodotto in primo grado l'attestazione delle autorità olandesi della sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni previste dalla Convenzione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1993 num. 305 art. 11, Legge 26/07/1993 num. 305 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 19152 del 2004 Rv. 577618 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30779 del 06/11/2023 (Rv. 669719 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PACE FABIO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 24/04/2018

178398 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-svizzera - Prova della residenza in Svizzera - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di doppia imposizione internazionale, il certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva in Italia con la l. n. 943 del 1978, dando atto della residenza in Svizzera del contribuente e dell'assoggettamento del suo reddito e del suo patrimonio alla tassazione nello Stato predetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ad un cittadino italiano residente in Svizzera il diritto al rimborso delle ritenute sulla pensione INPS, sulla base della produzione del certificato fiscale, rilasciato dalle autorità svizzere).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1978 num. 943, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 4, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 14240 del 2021 Rv. 661423 - 01, N. 26383 del 2022 Rv. 665747 - 02, N. 6153 del 2021 Rv. 660767 - 01, N. 7622 del 2021 Rv. 660819 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 30983 del 07/11/2023 (Rv. 669733 - 01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/12/2020

279006 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI Imposta di bollo - Unicità o pluralità di atti tassabili - Clausola penale contenuta in un contratto - Autonomia tassabilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di imposta di bollo, ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro,*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, Cod. Civ. art. 1382

*Massime precedenti Vedi:* N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 30965 del 07/11/2023 (Rv. 669754-01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

U. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/04/2016

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Determinazione - Società controllante - Mancata produzione di reddito - Aliquota applicabile - Ordinaria e non agevolata - Ragioni.

*In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ente controllante che risulti in perdita fiscale o privo di redditi propri, e sia quindi sprovvisto di una propria "aliquota media", non può invocare l'applicazione dell'aliquota minima del 27%, in relazione alla tassazione dei redditi esteri imputati per trasparenza e prodotti da controllata estera, giacchè in tal modo beneficerebbe di un trattamento agevolato non più previsto dopo la novellazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera dell'art. 1, comma 142, della l. n. 208 del 2015, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 417 art. 1 com. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142

*Massime precedenti Conformi:* N. 10903 del 2022 Rv. 664296 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 31013 del 07/11/2023 (Rv. 669720 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SANTACROCE BENEDETTO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali all'importazione - Prodotti fabbricati in base a modelli o con marchi oggetto di licenza - Valore di transazione - Diritti di licenza - Inclusione - Fondamento e limiti.

*In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratto di licenza, il corrispettivo dei relativi diritti deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Regolamento della Commissione CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei predetti diritti.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 31054 del 08/11/2023 (Rv. 669712 - 01)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.**

C. (MELIS GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/06/2021

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Capital gains - Determinazione del valore della partecipazione - Successiva donazione - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata in base alla precedente valutazione - Soggetto legittimato - Individuazione.

*In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. EE, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. FF, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

*Massime precedenti Vedi:* N. 9431 del 2019 Rv. 653646 - 01, N. 18712 del 2018 Rv. 649620 - 01, N. 31263 del 2023 Rv. 669713 - 01, N. 37583 del 2022 Rv. 666442 - 01, N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 31268 del 09/11/2023 (Rv. 669711 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.**

C. (ALECCI ROBERTO) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 24/05/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Avviso di liquidazione in revoca - Termine per l'emissione - Decorrenza.

*In tema di agevolazioni tributarie, l'avviso di liquidazione in revoca delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere legittimamente emesso*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*prima della scadenza del termine dato alla parte acquirente per la realizzazione dell'opera edificatoria.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 722 del 2015 Rv. 634217 - 01, N. 30018 del 2017 Rv. 646983 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 31214 del 09/11/2023 (Rv. 669715 - 01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.**

A. (DELL'AGLIO MARIO RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/05/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Società di capitali - Accertamento di reddito da partecipazione sociale emesso nei confronti del socio - Impugnazione - Litisconsorzio necessario della società - Esclusione.

*Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la la società.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

*Massime precedenti Conformi:* N. 20507 del 2017 Rv. 645046 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 31174 del 09/11/2023 (Rv. 669731 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

P. (BRESCIANI CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2016

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci infruttifero menzionato in verbale assembleare - Soci non presenti in assemblea - Qualità di parti degli atti enunciati - Sussistenza del requisito - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero in favore della società, vincola tutti i soci, i quali, seppur non presenti nella relativa assemblea, vanno considerati parti dell'atto enunciato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché esso, esplicando in via mediata effetti patrimoniali favorevoli nei confronti dei predetti, è indice della loro capacità contributiva.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 3841 del 2023 Rv. 667328 - 02 Rv. 667328 - 03

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31177 del 09/11/2023** (Rv. **669755-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

F. (MAROTTA SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/11/2019

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Esecutorietà del decreto ingiuntivo - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all'imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone che l'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l'omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 4327 del 2021 Rv. 660666 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31263 del 09/11/2023** (Rv. **669713 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **LENOCI VALENTINO**. Relatore: **LENOCI VALENTINO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/01/2021

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Rivalutazione titoli per imposizione sostitutiva - Eredi del contribuente - Diritto al rimborso dell'imposta versata dal de cuius con la prima rivalutazione - Limiti - Fondamento.

*Nell'ipotesi di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001, gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, allorquando abbiano proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, posto che non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del "de cuius", che sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene; conseguentemente, gli eredi divengono titolari delle partecipazioni affrancate dal "de cuius" e con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 4 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9431 del 2019 Rv. 653646 - 01, N. 31054 del 2023 Rv. 669712 - 01, N. 18712 del 2018 Rv. 649620 - 01, N. 30157 del 2023 Rv. 669261 - 01, N. 37583 del 2022 Rv. 666442 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31309 del 10/11/2023** (Rv. **669714 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore:

**TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (LOMBARDI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/11/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Compensazione di crediti cd. "verticale" - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

*La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito, emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva applicato il limite massimo di compensabilità di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche alla compensazione verticale del credito IVA).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23099 del 2020 Rv. 659638 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023** (Rv. **669734 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO**

**MILENA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/10/2021

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro - Concordato fallimentare con terzo assuntore - Decreto di omologazione - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Base imponibile - Passività accollate - Esclusione - Ragioni.

*In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 21113 del 2022 Rv. 665142 - 01, N. 11925 del 2021 Rv. 661258 - 01, N. 3286 del 2018 Rv. 647115 - 01, N. 25924 del 2022 Rv. 665535 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31397 del 13/11/2023** (Rv. **669732 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NAPOLI MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/11/2016

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI IRAP dovuta da enti pubblici - Istanza di rimborso - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Versamenti in acconto basati sul sistema retributivo - Decorrenza.

*In tema di IRAP dovuta da enti pubblici, il termine decadenziale per la proposizione dell'istanza di rimborso - pure quando i versamenti siano strutturati sulla base del sistema retributivo di cui agli artt. 16 e 30 del d.lgs. n. 446 del 1997 - decorre, di norma, dalla data del versamento, anche se rappresentato da un mero acconto, salva l'ipotesi in cui esso non sia determinato tramite una struttura differente rispetto al saldo ovvero la determinazione definitiva dell'imposta non dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto e sempre che il versamento di quest'ultimo non sia stato effettuato in presenza di condizioni di non debenza della somma già in quel momento verificabili, il che si verifica allorché il pagamento sia ritenuto non dovuto dallo stesso contribuente ovvero sia, in tutto o in parte, frutto di errori nella determinazione della base imponibile.*

Riferimenti normativi: DPR 09/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14868 del 2016 Rv. 640667 - 01, N. 9935 del 2017 Rv. 643808 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31657 del 14/11/2023** (Rv. **669721 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

G. (AMATUCCI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/09/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016 - Procedimento penale per i medesimi fatti del contenzioso tributario - Causa ostativa - Limiti - Rilevanza del reato-fine e non del reato-mezzo - Fattispecie.

*In tema di accise non pagate, la pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti rappresenta una causa ostativa alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, solo ove l'identità riguardi il reato-fine (contrabbando) e non anche il reato-mezzo (associazione a delinquere), attesa la diversità dei beni tutelati dalle due norme incriminatrici, di cui solo la prima direttamente afferente alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto legittimo il diniego di definizione agevolata, poiché, pur essendo pendente un procedimento per associazione per delinquere, l'imputazione per il delitto di contrabbando era stata archiviata per prescrizione).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5 bis, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15442 del 2022 Rv. 664717 - 01

**Sez. 5 - , Sentenza n. 31987 del 17/11/2023 (Rv. 669716 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TERRANOVA ANTONELLA)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 11/10/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Provviste di bordo - Navi da diporto con scopi commerciali - Condizione per l'esenzione - Effettiva partenza della nave - Necessità - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di accise, l'esenzione per le provviste di bordo imbarcate o trasbordate su navi da diporto con scopi commerciali non presuppone l'effettiva partenza dell'unità dai porti dello Stato, poiché l'unica condizione richiesta dall'art. 254, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 per le imbarcazioni commerciali è l'esistenza di una situazione oggettivamente accertabile di nave in partenza, la cui inottemperanza fa sorgere l'obbligazione doganale a carico di chi abbia provveduto al rifornimento.*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23226 del 2020 Rv. 659341 - 01, N. 15337 del 2019 Rv. 654235 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32113 del 20/11/2023 (Rv. 669410 - 01)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FUMAGALLI ALBERTO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/09/2017

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione di credito d'imposta - Eccezioni opponibili al cessionario - Atti revocabili ex art. 2901 c.c. o ex artt. 65 ss. l.fall. - Esclusione - Ragioni.

*In caso di cessione del credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine" sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che non determinano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (ora artt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza di quest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretendere l'adempimento del debitore ceduto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 65, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 165, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25491 del 2019 Rv. 659466 - 01, N. 9842 del 2018 Rv. 648359 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32120 del 20/11/2023** (Rv. **669582 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e soci - Giudizio promosso dalla società - Violazione del litisconsorzio necessario - Giudicato di annullamento - Per ragioni non riguardanti esclusivamente la società - Efficacia nei confronti dei soci pretermessi - Sussistenza - Conseguenze.

*In caso di annullamento, in quanto svoltosi in violazione del litisconsorzio necessario coi soci, del giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, il giudicato, se non fondato su ragioni riguardanti esclusivamente la società, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e determina l'immediata caducazione dell'avviso loro notificato, rendendo così superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio dagli stessi promosso o disporre l'integrazione del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2018 Rv. 649377 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32107 del 20/11/2023** (Rv. **669409 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **LENOCI VALENTINO**. Relatore: **LENOCI VALENTINO**.

R. (PISTILLI MASSIMO) contro A.

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2018

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Redditi da lavoro dipendente - Pubblico impiego privatizzato - Somme riconosciute ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Conseguenze.

*Gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUIR.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25471 del 2018 Rv. 650718 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32113 del 20/11/2023 (Rv. 669410 - 02)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FUMAGALLI ALBERTO)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/09/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento di rimborso - Provvedimento sospensivo - Equiparazione al rigetto dell'istanza - Autonoma impugnabilità - Condizioni.

*Il provvedimento di sospensione del procedimento instaurato con l'istanza di rimborso, così qualificato dall'amministrazione finanziaria, va equiparato al rigetto dell'istanza ed è direttamente impugnabile dal contribuente, se implica il rifiuto di procedere all'accertamento del credito e lo differisce indefinitamente.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20051 del 2023 Rv. 668282 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32288 del 21/11/2023 (Rv. 669411 - 01)**

**Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.**

**E. (LO CANE PASQUALE) contro R.**

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/06/2021

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza o ordinanza della Corte di cassazione - Revocazione parziale - Conseguenze.

*L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o consequenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altre parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8773 del 2020 Rv. 657697 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32211 del 21/11/2023 (Rv. 669597 - 01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.**

**F. (ALESSANDRI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/01/2015

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Cessione di

## SEZIONE TRIBUTARIA

contratto preliminare di compravendita - Momento dell'esecuzione della prestazione - Pagamento del corrispettivo - Fattispecie.

*In tema di IVA, la cessione della posizione contrattuale relativa ad un preliminare di compravendita rientra tra le cessioni di contratti che l'art. 3, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, qualifica come prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, con conseguente applicabilità dell'art. 6, comma 3, secondo cui la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo. (Nella specie, la S.C., chiamata a pronunciarsi su una cessione di preliminare di compravendita di un terreno non edificabile al momento della conclusione del contratto, ma divenuto tale al momento della cessione, ha affermato che, per l'assoggettabilità ad IVA dell'operazione, l'edificabilità dell'immobile oggetto del negozio ceduto va verificata al momento della cessione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1470, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 2 lett. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19399 del 2005 Rv. 585373 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32294 del 21/11/2023 (Rv. 669566 - 01)**

*Presidente:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.**

*Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

A. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/01/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Rapporto tra impresa affidataria del trasporto pubblico locale ed ente territoriale - Natura non concessoria - Accertamento irrevocabile - All'esito di giudizio sul cuneo fiscale ex art. 11, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 446 del 1997 - Efficacia di giudicato esterno - Nel giudizio sulla natura del rapporto ai fini dell'aliquota ex art. 16, comma 1 bis, lett. a, d.lgs. n. 446 del 1997 - Condizioni.

*In tema di IRAP, l'accertamento irrevocabile circa la natura non concessoria del rapporto tra impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ed ente territoriale, formatosi all'esito di un giudizio sul cuneo fiscale ex art. 11, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 446 del 1997, ha efficacia di giudicato esterno nel giudizio tra le stesse parti sulla contestazione della natura di concessionaria dell'impresa medesima, ai fini dell'applicazione dell'aliquota maggiorata ex art. 16, comma 1 bis, lett. a, d.lgs. n. 446 del 1997, ove le due controversie riguardino lo stesso contratto e lo stesso anno d'imposta, o comunque periodi d'imposta diversi accomunati dall'efficacia del medesimo titolo contrattuale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6332 del 2022 Rv. 663981 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023** (Rv. **669412 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/10/2015

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Ricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenza impugnata - Sostanziale richiesta di riesame del merito - Ammissibilità - Esclusione.

*Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9097 del 2017 Rv. 643792 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106 - 02, N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02, N. 10525 del 2022 Rv. 664330 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33106 del 28/11/2023** (Rv. **669416 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

P. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro C. (BODRITO ANDREA)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/12/2021

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti - Porto turistico in concessione - Posti barca - Individuazione del soggetto passivo del tributo - Concessionario - Ragioni.

*Il concessionario di un porto turistico detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo per la raccolta dei rifiuti relativamente ai cc.dd. posti-barca, anche se questi sono oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi, giacché tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono, la detenzione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1987 num. 22 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2018 Rv. 647091 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023** (Rv. **669567 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RICCI LEONARDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2016

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni.

*In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33273 del 29/11/2023** (Rv. **669586 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **PICARDI FRANCESCA.** Relatore: **PICARDI FRANCESCA.**

E. (LUPI CRISTIANA) contro B. (TOGNARINI MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/10/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimento suscettibile od oggetto di impugnazione - Assoggettamento all'imposta - Provvedimento riformato o annullato - Esclusione.

*In tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponente anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4327 del 2021 Rv. 660666 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33149 del 29/11/2023** (Rv. **669413 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (DE MANINCOR MARTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/05/2015

## SEZIONE TRIBUTARIA

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Redditi dichiarati dall'impresa - Natura - Familiari collaboratori - Redditi da lavoro - Conseguenze - Accertamento di maggior reddito - Grava sull'imprenditore - Imputazione proporzionale ai familiari collaboratori - Esclusione - Fondamento.

*In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Conformi: N. 34222 del 2019 Rv. 656645 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 34168 del 2019 Rv. 656400 - 01, N. 18892 del 2023 Rv. 668103 - 01, N. 40937 del 2021 Rv. 663526 - 01, N. 40934 del 2021 Rv. 663514 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33213 del 29/11/2023** (Rv. **669585 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

A. (DI STEFANI STEFANIA) contro P. (BARONE ELISA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2017

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. - Esclusione - Ragioni.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

*Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Regio Decr. Legge 21/02/1938 num. 246 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/06/1938 num. 880 art. 1, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 12740 del 2020 Rv. 658066 - 01, N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01, N. 33266 del 2019 Rv. 656428 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023** (Rv. **669583 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

P. (PANZERA DA EMPOLI GIOVANNI) contro C. (FALCONE DAMIANA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 09/10/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione del giudizio - Causa - Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell'atto impugnato in autotutela - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Conformi: N. 3950 del 2017 Rv. 643203 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33587 del 2018 Rv. 652001 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33180 del 29/11/2023** (Rv. **669584 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**.

G. (BAGNOLI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 24/06/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004 - Presupposti - Variazione della destinazione d'uso senza modifiche strutturali - Esclusione.

*In tema di catasto urbano, il riclassamento d'ufficio, ex art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004, presuppone che la non conformità dello stato di fatto dell'unità immobiliare con i classamenti catastali, e la conseguente violazione dell'obbligo di aggiornamento dei relativi atti, derivino da variazioni edilizie, sicché non può essere esercitato in presenza di una variazione della destinazione d'uso, non accompagnata da modifiche strutturali dell'immobile.*

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 62, Legge 31/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5012 del 2020 Rv. 657330 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Sentenza n. 33327 del 29/11/2023 (Rv. 669568 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.**

P. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro C. (BODRITO ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/08/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 - Atto impositivo - Allegazione ad esso degli atti di riferimento - Necessità - Condizioni.

*In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14723 del 2020 Rv. 658394 - 01, N. 20620 del 2019 Rv. 654858 - 01, N. 30052 del 2018 Rv. 651554 - 01, N. 11283 del 2022 Rv. 664341 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023 (Rv. 669569 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PEPE STEFANO. Relatore: PEPE STEFANO.**

G. (CIAVARELLA VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2019

279075 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O PRODUZIONE DEGLI EFFETTI PRIMA DELL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025601/2021 66228201

*Massime precedenti Conformi:* N. 25601 del 2021 Rv. 662282 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023 (Rv. 669593 - 03)**

**Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (ROSSI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato di annullamento di atto presupposto - Caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente - Estensione riflessa nei confronti di un terzo - Fondamento - Fattispecie in tema di trust.

## SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di contenzioso tributario, la caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente (nella specie, la cartella di pagamento) non trova limite nella estensione riflessa del giudicato nei confronti di un terzo (quale è, nella specie, il protector, che non è stato parte del giudizio di annullamento dell'atto presupposto per iniziativa del trustee), giacché dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia, il giudicato può - quale affermazione obiettiva di verità - spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, salvo che il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente o settlor).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 lett. C CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 8101 del 2020 Rv. 657573 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 33407 del 30/11/2023 (Rv. 669414 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.**

R. (MAIORANA ANTONIO) contro C. (VITELLO DANIELE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. AGRIGENTO, 01/03/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Nei confronti dell'agente riscossore - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.

*È ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'agente della riscossione che non abbia provveduto, nel processo presupposto, a chiamare in causa l'ente impositore e sia rimasto inerte rispetto al comando giudiziale; tale giudizio, infatti, deve mirare a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione e un compimento, qualora sia priva dei caratteri di puntualità e precisione, tipici del titolo esecutivo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7985 del 2023 Rv. 667093 - 01, N. 23379 del 2022 Rv. 665294 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023** (Rv. **669593 - 02**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (ROSSI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Avviso di liquidazione di imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale - Giudicato di annullamento - Effetti sulle cartelle di pagamento emesse, anche per gli interessi, nei confronti di un terzo - Fondamento - Fattispecie in materia di trust.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di contenzioso tributario, dopo la formazione del giudicato sull'annullamento dell'avviso di liquidazione - prodromico alla cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale - emanato nei confronti del contribuente (nella specie, del trustee dei beni oggetto di segregazione), anche la conseguente cartella di pagamento per gli interessi maturati durante la sospensione dell'esecuzione - in separato giudizio - della ulteriore cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale emanata nei confronti di un terzo (nella specie, del protector), sebbene emessa in via provvisoria, avendo natura strettamente accessoria, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell'originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico - per gli atti e i provvedimenti amministrativi - dell'invalidità derivata ad efficacia caducante. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 lett. C CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 718 del 2017 Rv. 642426 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023** (Rv. **669593 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (ROSSI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Caducazione giudiziale dell'atto presupposto - Atto di accertamento - Effetti sugli atti presupponenti - Nei confronti di terzi - Sussistenza - Atti della riscossione - Fondamento - Fattispecie in materia di trust.

*In tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.. (Nella specie, con riguardo ad un'ipotesi di trust liquidatorio istituito per provvedere al soddisfacimento graduato dei creditori del*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*disponente o settlor, la S.C., dopo aver annullato l'avviso di liquidazione delle imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale emesso nei confronti del trustee, ha annullato anche la cartella di pagamento emanata nei confronti del guardiano o protector per gli interessi sulle maggiori somme dovute).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 lett. C CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 16/10/1989 num. 364 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Vedi:* N. 718 del 2017 Rv. 642426 - 01

NOVEMBRE 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## 1. GIURISDIZIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023** (Rv. **669363 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (DI LASCIO ANDREA) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/03/2022

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

*L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie, si è affermato che può dar luogo ad un provvedimento discriminatorio disapplicabile l'esercizio, da parte della Regione Lombardia, del diritto c.d. di prelazione culturale di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, tendente ad impedire che un edificio venga trasferito ad un'associazione islamica che se ne era resa aggiudicataria ad un'asta pubblica).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 44, Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 3842 del 2021 Rv. 660704 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 31024 del 07/11/2023** (Rv. **669445 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

A. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Installazione di un elettrodotto su terreni gravati da uso civico e attività di manutenzione con taglio di alberi - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Fondamento - Necessità di previo accertamento della qualitas soli.

*Spetta alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici accertare se l'attività sul terreno gravato da uso civico collettivo – integrata dal massiccio taglio di piante o, più radicalmente, dalla installazione, di mero fatto, di un elettrodotto - è compatibile con il pacifico godimento dei beni gravati da uso civico collettivo o se, invece, essa è idonea ad integrare una negazione o una contestazione implicita della demanialità del terreno, in quanto la soluzione della questione della "qualitas soli" si pone come antecedente logico-giuridico della decisione.*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8252 del 2023 Rv. 667326 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31014 del 07/11/2023** (Rv. **669399 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (GESMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO  
Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della decisione sul regolamento -  
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'interesse alla decisione della Corte di cassazione non viene meno ove, successivamente alla proposizione del regolamento, venga emessa, da parte del giudice di merito, la sentenza, che va considerata come resa a cognizione sommaria e, se passata in giudicato, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata, all'esito della definizione del regolamento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul giudizio di impugnazione dell'atto con cui la P.A. aveva approvato parzialmente un progetto esecutivo di appalto, sebbene fosse stato definito il separato giudizio nel quale l'appaltatore aveva chiesto al g.o. il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell'approvazione del progetto medesimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023** (Rv. **669465 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

D. (DEL GIUDICE FIORAVANTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione esattoriale - Illegittimità dei singoli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 31293 del 10/11/2023** (Rv. **669543 - 01**)

Presidente: **BELLE' ROBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

F. (NASO DOMENICO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2018

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto di giurisdizione - Criteri - Art. 15, comma 5, c.c.n.l. Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione 7 aprile 2006 - Profilo professionale dei ricercatori - Procedure selettive di passaggio tra i livelli - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di ricercatore, bandite ai sensi dell'art. 15, comma 5, del c.c.n.l. del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/2006 art. 15 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023** (Rv. **669394 - 01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (TARASCONI CORRADO) contro C. (BERTOI ALBERTO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo amministrativo - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al processo civile - Condizioni - Identità delle parti e afferenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento - Fattispecie.

*Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20491 del 2018 Rv. 650478 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30148 del 2022 Rv. 666057 - 01, N. 13169 del 2006 Rv. 589853 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023 (Rv. 669421 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

A. (CESARO GRAZIA OFELIA) contro A. (SOLIVO NICOLETTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 17/11/2022

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti giudiziari pendenti al termine del periodo transitorio previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Rilevanza della data di proposizione dell'azione - Fattispecie.

*Ai sensi dell'art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cd. "Brexit Withdrawal Agreement" approvato il 7/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020), le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, si applicano ai provvedimenti emessi in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del detto periodo. (Fattispecie relativa ad una sottrazione internazionale di minori di cui il padre, separato dalla madre, con domanda giudiziale proposta prima del 31/12/2020, aveva chiesto il rientro nel Regno Unito, paese in cui la famiglia aveva risieduto prima della sua disgregazione).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 127

*Massime precedenti Vedi:* N. 12892 del 2023 Rv. 667896 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16288 del 2023 Rv. 668076 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 31730 del 15/11/2023 (Rv. 669214 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

S. (BARILA' ENZO LINO) contro R. (GALLONETTO SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/09/2021

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Recupero dei contributi PAC da parte della P.A. - Azione di accertamento negativo promossa dal privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni - Fattispecie.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. (Principio affermato in relazione alla revoca e/o al recupero di contributi PAC conseguente alla loro riduzione lineare, in quanto quest'ultima non importava alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'autorità nazionale, la quale era tenuta solo al vaglio della esistenza del relativo presupposto direttamente fissato per legge).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 40, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 26877 del 2018 Rv. 651507 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25398 del 2010 Rv. 615723 - 01, N. 9634 del 2023 Rv. 667448 - 01, N. 19806 del 2008 Rv. 604393 - 01, N. 9816 del 2023 Rv. 667452 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

*Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

*S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Processo amministrativo - Enti esponentziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

*È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponentziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 20413 del 2015 Rv. 636915 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 02)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

*Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

*S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

art. 99 c.p.a. senza definire la controversia - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

*La sentenza con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., enuncia principi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., sia perché tale garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo principi di diritto, costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad uniformarsi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all'Adunanza Plenaria), oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore nomofilattico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 362, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 111 com. 8

*Massime precedenti Difformi Sezioni Unite:* N. 27842 del 2019 Rv. 655588 - 01

---

### 2. COMPETENZA

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32064 del 20/11/2023 (Rv. 669670 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

G. (MATRONE IPPOLITO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 13/03/2023

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)  
Regolamento di competenza - Cause di opposizione agli atti esecutivi proposte nei confronti della P.A. - Applicazione delle regole generali in tema di competenza di cui all'art. 27 c.p.c. - Conseguenze - Applicabilità delle disposizioni dell'art. 25 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 47, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 8069 del 2018 Rv. 648538 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023 (Rv. 669388 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)**

B. (SFORZELLINI IACOPO) contro R.

Regola competenza

044050 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI  
Individuazione del giudice competente per valore - Spese per il procedimento di mediazione - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione non deve essere considerata, non cumulandosi essa, ai fini della*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in quanto le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12770 del 2023 Rv. 668082 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32527 del 23/11/2023 (Rv. 669603 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.**

**Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2023

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Sentenza straniera - Coppia omogenitoriale femminile - Adozione piena del figlio dell'altro coniuge - Richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile - Competenza del tribunale per i minorenni - Esclusione - Competenza della Corte d'Appello - Fondamento.

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE In genere.

*Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995.*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 com. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

*Massime precedenti Conformi:* N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 02, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 02

---

### 3. DOMANDA GIUDIZIALE

**Sez. 3 - , Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Parz. Diff.)**

I. (SPEZZIGA VINCENZO ANGELO) contro S. (PASTORE FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c.. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023 (Rv. 669718 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SOPRANO ENRICO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

*In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, c.p.c., ove l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 02)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (LUZI MASSIMINO) contro R.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 24/09/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Applicabilità dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. - Questione di qualificazione giuridica della domanda - Esclusione - Individuazione della norma applicabile - Sussistenza - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4272 del 2021 Rv. 660590 - 01, N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01, N. 21561 del 2010 Rv. 614505 - 01, N. 12159 del 2023 Rv. 667585 - 01

---

#### 4. TERMINI

Sez. 1 - , **Sentenza n. 30718 del 06/11/2023** (Rv. **669368 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (CAVALLI GIORGIO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 16/12/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda tardiva di insinuazione al passivo - Rigetto con provvedimento reso in udienza - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dall'udienza - Esclusione - Dalla comunicazione o, in difetto, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Sussistenza.

*In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39123 del 2021 Rv. 663422 - 01, N. 9850 del 2022 Rv. 664530 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023** (Rv. **669124 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

S. (CICCARIELLO VALERIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2023

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Azione ai sensi della l. n. 117 del 1988 - Termine di decadenza - Decorrenza.

*In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio (nella specie, provvedimento di custodia cautelare), il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato che, in relazione alla fase delle indagini preliminari ed alle misure cautelari, il dies a quo di decorrenza dell'azione potesse essere individuato, per l'unicità del fatto illecito - nel caso concreto nemmeno allegato dal ricorrente - nella pubblicazione della sentenza di legittimità definitiva della vicenda).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18329 del 2002 Rv. 559410 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22006 del 2006 Rv. 593016 - 01, N. 6810 del 2016 Rv. 640312 - 01, N. 12997 del 2016 Rv. 640401 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31432 del 13/11/2023** (Rv. **669469 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (FARINA VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2021

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fondo Unico Giustizia - Somme di denaro depositate in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto - Attribuzione - Termine di decadenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008, conv. in l. n. 181 del 2008 - Applicabilità - Condizioni e limiti.

*In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/09/2008 num. 143 art. 2 com. 2 lett. CBIS, Legge 13/11/2008 num. 181, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 02

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31592 del 14/11/2023** (Rv. **669640 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (MURGO CATERINA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/04/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello depositato telematicamente - Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice - Possibilità - Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata - Conseguenze - Rimessione in termini dell'appellante - Necessità.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimmetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 32296 del 2023 Rv. 669572 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32296 del 21/11/2023** (Rv. **669572 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**.

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

N. (PAGNOTTA MICHELE) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/06/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Mancato perfezionamento nel termine - Istanza di rimessione in termini - Necessità - Presupposti - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

*Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023** (Rv. **669436 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (MARINO MIRIAM) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/01/2022

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deposito oltre il termine fissato dal giudice ma prima dell'udienza - Art. 181 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

---

### 5. NOTIFICAZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31438 del 13/11/2023** (Rv. **669382 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

C. (SICILIANO ROSA ANGELA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2018

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte.

*L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10142 del 2022 Rv. 664405 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

T. (SACCUCCI ANDREA) contro H. (MILITO PAGLIARA DRINGA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza Corte cost. n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile - Necessità.

*In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 1519 del 2023 Rv. 666725 - 01, N. 9087 del 2023 Rv. 667820 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28403 del 2023 Rv. 668997 - 02

---

## 6. LITISCONSORZIO

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 28/01/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

*Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 3955 del 2020 Rv. 657310 - 01, N. 29798 del 2019 Rv. 656156 - 01, N. 15900 del 2017 Rv. 644728 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7514 del 2022 Rv. 664407 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30802 del 06/11/2023** (Rv. **669406 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

V. (CARPINO SALVATORE) contro B. (RANDAZZO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Domanda di consegna di beni legati in vari testamenti - Possesso in capo ad un solo coerede - Litisconsorzio necessario di tutti i coeredi - Esclusione - Ragioni.

168306 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI EREDITA' - IN GENERE In genere.

*Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 914 del 1963 Rv. 261274 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023** (Rv. **669472 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

R. (GRAMAGLIA DARIO) contro Y. (CILENTO COSTABILE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8447 del 2023 Rv. 667106 - 01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32120 del 20/11/2023 (Rv. 669582 - 01)**

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.*

*Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/03/2022*

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e soci - Giudizio promosso dalla società - Violazione del litisconsorzio necessario - Giudicato di annullamento - Per ragioni non riguardanti esclusivamente la società - Efficacia nei confronti dei soci pretermessi - Sussistenza - Conseguenze.

*In caso di annullamento, in quanto svoltosi in violazione del litisconsorzio necessario coi soci, del giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, il giudicato, se non fondato su ragioni riguardanti esclusivamente la società, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e determina l'immediata caducazione dell'avviso loro notificato, rendendo così superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio dagli stessi promosso o disporre l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16730 del 2018 Rv. 649377 - 01

---

## 7. PROVA CIVILE

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

*S. (ALESSI FABRIZIO) contro C.*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/10/2021*

138269 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE Richieste istruttorie - Mancata ammissione - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione del diritto alla prova - Condizioni e limiti - Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite - Vizio di motivazione - Limiti.

*Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16214 del 2019 Rv. 654713 - 01, N. 66 del 2015 Rv. 634076 - 01, N. 18285 del 2021 Rv. 661704 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento.

*Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

*Massime precedenti Vedi:* N. 12164 del 2021 Rv. 661325 - 01, N. 2947 del 2023 Rv. 667206 - 01, N. 19430 del 2016 Rv. 642595 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

138197 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) Interrogatorio della parte lesa assunto nel giudizio penale - Valore probatorio nel giudizio civile - Argomento di prova - Autonoma efficacia probatoria - Ragioni - Fattispecie.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relative ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

*Massime precedenti Vedi:* N. 1481 del 1968 Rv. 333143 - 01, N. 27016 del 2022 Rv. 665988 - 01, N. 27407 del 2014 Rv. 633772 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 02)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

E. (DELLA PELLE MASSIMO) contro R. (DI GIOVANNI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale di patteggiamento - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Valutazione complessiva degli elementi di prova - Prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento - Inclusione - Fondamento.

*La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 28428 del 2023 Rv. 669018 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7363 del 2022 Rv. 664207 - 01, N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01, N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31744 del 15/11/2023 (Rv. 669424 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (DELUCA MICHELE VITTORIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnico-contabile - Illegittima utilizzazione di documenti da parte del c.t.u. - Eccezione di nullità - Sua formulazione dal c.t.p. al momento del loro deposito - Esclusione - Eccezione nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione - Sussistenza.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5370 del 2023 Rv. 667000 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31874 del 16/11/2023 (Rv. 669482 - 01)**

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

I. (CARELLI VITO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/10/2021

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Scrittura privata non avente data certa - Prova storica o critica del momento della redazione - Fatto equipollente a quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2987 del 2018 Rv. 647882 - 01, N. 4104 del 2017 Rv. 643980 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 (Rv. 669372 - 01)**

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

T. (ZACCHEO MASSIMO) contro C. (PATRONI GRIFFI UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2018

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione.

*In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. - mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario - possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023** (Rv. **669426 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (CARIOLA AGATINO) contro D. (SANGIORGIO ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2016

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

*Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell'utilizzo del criterio del "valore percentuale di permuta" nel calcolo dell'indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare - dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto - che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. "correttamente formulati").*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32165 del 20/11/2023** (Rv. **669493 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

M. (MASCHERA GIORGIA) contro H. (MARAGNA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/09/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Documento allegato a una PEC - Disconoscimento - Possibilità - Ragioni - Funzione di certificazione della PEC - Estensione al documento - Esclusione.

*Il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29732 del 2018 Rv. 651485 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 32229 del 21/11/2023** (Rv. **669694 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

E. (LIZZA EGIDIO) contro L. (BENIGNI GIANPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2017

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Accomandante - Capacità a testimoniare - Sussistenza - Condizioni.

*Il socio accomandante, nel giudizio promosso da una società in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto, l'amministrazione della società.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246

## 8. INTERRUZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023** (Rv. **669228 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

C. (RICCI EMILIO NICOLA) contro S. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento -  
Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

*Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 3630 del 2021 Rv. 660567 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30802 del 06/11/2023** (Rv. **669406 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore:

**CRISCUOLO MAURO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

V. (CARPINO SALVATORE) contro B. (RANDAZZO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2017

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006921/2019 65322301

Massime precedenti Conformi: N. 6921 del 2019 Rv. 653223 - 01

---

## 9. SOSPENSIONE

Sez. L - , **Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023** (Rv. **669394 - 01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (TARASCONI CORRADO) contro C. (BERTOI ALBERTO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo amministrativo - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al processo civile - Condizioni - Identità delle parti e afferenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento - Fattispecie.

*Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20491 del 2018 Rv. 650478 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30148 del 2022 Rv. 666057 - 01, N. 13169 del 2006 Rv. 589853 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023 (Rv. 669642 - 01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

G. (SCOGLIO GIANFRANCO) contro U. (SESTA MICHELE)

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 13/03/2023

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Rapporto di pregiudizialità necessaria - Presupposti - Fondamento - Presenza di una parte ulteriore nel giudizio pregiudicato - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3936 del 2008 Rv. 602031 - 01, N. 16844 del 2012 Rv. 624047 - 01, N. 17235 del 2014 Rv. 631935 - 01

---

### 10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023 (Rv. 669491 - 01)**

*Presidente:* **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. (CIANFLONE FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/02/2021

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Giudizio di appello - Operatività - Limiti - Fondamento.

*L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26305 del 2017 Rv. 646464 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02, N. 7629 del 2003 Rv. 563150 - 01

---

### 11. SPESE GIUDIZIALI

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

**G. (POLI GIANLUCA) contro P. (GAMBERI ANDREA)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/03/2020

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Natura giudiziale - Esclusione - Liquidazione.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

*Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2644 del 2018 Rv. 647923 - 01, N. 26573 del 2018 Rv. 650891 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

**R. (TRISCHITTA GIUSEPPE) contro R.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - Somma attribuita - Ratio - Conseguenze nel giudizio di appello.

*In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29420 del 2019 Rv. 655709 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.**

G. (GAGLIARDI LUCA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2019

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE  
Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto "maggiormente soccombente" - Criteri.

*In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1269 del 2020 Rv. 656718 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

P. (ABENAVOLI DANIELE) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2021

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Ad istanza di parte - Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.

*Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rfuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 5262 del 2001 Rv. 545779 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

**B. (PATTI GIOVANNI ROSARIO) contro G. (ROMEO GIANFRANCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/10/2019

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE  
Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze -  
Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva -  
Ammissibilità.

*La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 20126 del 2006 Rv. 592051 - 01, N. 26507 del 2011 Rv. 620948 - 01, N. 4845 del 2020 Rv. 657370 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26139 del 2022 Rv. 665649 - 01

---

### 12. IMPUGNAZIONI CIVILI

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.**

**P. (CAPONETTI STEFANO) contro B. (MUSCOLINO PAOLA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/10/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Mancato rilievo officioso - Declaratoria di tardività della domanda - Censura in sede di legittimità - Indicazione degli elementi che avrebbero consentito il rilievo officioso - Necessità.

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere.

*In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo officioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 21418 del 2018 Rv. 650037 - 01, N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01, N. 12996 del 2016 Rv. 640305 - 01, N. 350 del 2013 Rv. 625349 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**E. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (GHIA LUCIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Condizioni - Conseguenze - Deducibilità in appello - Esclusione.

*La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 8086 del 2005 Rv. 581832 - 01, N. 10728 del 2017 Rv. 644021 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023 (Rv. 669228 - 01)**

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

**C. (RICCI EMILIO NICOLA) contro S. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

*Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

*Massime precedenti Vedi:* N. 3630 del 2021 Rv. 660567 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30774 del 06/11/2023 (Rv. 669333 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**D. (MARIANO STEFANO) contro P.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 22/12/2020

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Contrasto della decisione di merito impugnata con arresti delle Sezioni Unite - Vizio di violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 6448 del 2004 Rv. 571740 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023 (Rv. 669332 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.**

**Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

M. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE RIMINI, 27/10/2020

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

*L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01, N. 36067 del 2021 Rv. 663295 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

A. (PORCACCHIA GIANGUIDO) contro S. (SINIBALDI TITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/11/2016

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il giudice d'appello che dichiara la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6879 del 1999 Rv. 528260 - 01, N. 24017 del 2017 Rv. 646136 - 01, N. 19265 del 2023 Rv. 668127 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

*contro*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/05/2022

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE  
Opposizione all'esecuzione - Fase sommaria regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale - Nuova ordinanza resa a definizione della fase sommaria con la quale viene decisa l'opposizione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11848 del 2022 Rv. 664806 - 01, N. 18182 del 2021 Rv. 661875 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023 (Rv. 669461 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

*V. (TREBASTONI ERMANNO) contro U.*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 15/03/2022

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio restitutorio (o improprio) - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22407 del 2020 Rv. 659358 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

*C. (GIULIANI FABIO) contro S. (ZAPPULLI AUGUSTO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2020

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

*La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

*Massime precedenti Vedi:* N. 9131 del 2016 Rv. 639690 - 01, N. 19974 del 2023 Rv. 668338 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 31443 del 13/11/2023 (Rv. 669383 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**  
*P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

*S. (MARCOCCIA LUCA) contro C. (SCIPIO GIOIA MARIA)*  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Firma della parte - Autenticazione ad opera di difensore non iscritto nell'albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Conformi:* N. 20468 del 2015 Rv. 637333 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

**C. (DI BONITO LEOPOLDO) contro C. (MANZIA CLAUDIO)**

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA  
100254 Ricorso per cassazione – Sentenza impugnata notificata - Poteri certificativi dell'avvocato – Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere – Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell'attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all'avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell'attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall'avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 25686 del 2023 Rv. 668884 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

**C. (MURGO CATERINA) contro C.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/04/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello depositato telematicamente – Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice – Possibilità – Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata – Conseguenze – Rimessione in termini dell'appellante – Necessità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimmetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 32296 del 2023 Rv. 669572 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

G. (SCRIVA DOMENICA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/11/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Definizione del giudizio con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Esclusione - Fissazione di adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

*Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove l'istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto postula un'inerzia assoluta del ricorrente, non potendo intendersi la "mancanza" della richiesta di decisione, in forza della quale "il ricorso si intende rinunciato", come mancanza di una richiesta di definizione rituale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 22514 del 2023 Rv. 668681 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

G. (SCRIVA DOMENICA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/11/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Decisione collegiale - Contenuto - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

*Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28540 del 2023 Rv. 669313 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023 (Rv. 669386 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

**C. (PETRELLA RAFFAELE) contro S. (RIANNA ARTURO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2018

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Sentenza di inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello - Ricorso per cassazione - Precedente cassazione della sentenza d'appello - Interesse al ricorso per cassazione contro la sentenza di inammissibilità della revocazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.

*Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17745 del 2005 Rv. 584744 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 32288 del 21/11/2023 (Rv. 669411 - 01)**

**Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.**

**E. (LO CANE PASQUALE) contro R.**

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/06/2021

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza o ordinanza della Corte di cassazione - Revocazione parziale - Conseguenze.

*L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o consequenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altre parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8773 del 2020 Rv. 657697 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **5 -** , **Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023** (Rv. **669412 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/10/2015

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Ricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenza impugnata - Sostanziale richiesta di riesame del merito - Ammissibilità - Esclusione.

*Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9097 del 2017 Rv. 643792 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106 - 02, N. 7187 del 2022 Rv. 664394 - 02, N. 10525 del 2022 Rv. 664330 - 01

---

Sez. **U -** , **Sentenza n. 32559 del 23/11/2023** (Rv. **669401 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)  
Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

*È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 20413 del 2015 Rv. 636915 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

**Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)**

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex art. 99 c.p.a. senza definire la controversia - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

*La sentenza con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., enuncia principi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., sia perché tale garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo principi di diritto, costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad uniformarsi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all'Adunanza Plenaria), oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore nomofilattico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 362, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 111 com. 8

*Massime precedenti Difformi Sezioni Unite:* N. 27842 del 2019 Rv. 655588 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore:**

**AMENDOLA FABRIZIO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**E. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro M. (PILEIO MARIA STELLA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/03/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità - Necessità - Contenuto

*Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 401 del 2023 Rv. 666498 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023** (Rv. **669443 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

B. (CESTRA MARIA ANTONIETTA) contro M. (SALVADORI WALTER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Declaratoria della nullità dell'originaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze.

*Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13860 del 2020 Rv. 658303 - 01, N. 6325 del 2010 Rv. 612231 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33346 del 30/11/2023** (Rv. **669608 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

L. (NEVONI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2020

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Accantonamento per i crediti erariali contestati - Necessità - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge - Contenuto ed effetti.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 176 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851 - 01, N. 448 del 2020 Rv. 656830 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023** (Rv. **669663 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

G. (SIMONE GIOVANNI) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2015

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del provvedimento di rigetto del reclamo proposto ex art. 18 l.fall. nei confronti di una sentenza di fallimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato, che prevedeva la falcidia del debito tributario in assenza di transazione fiscale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 26837 del 2020 Rv. 659630 - 01

---

### 13. COSA GIUDICATA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023** (Rv. **669626 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

T. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (STELLACCIO VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/07/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.

*La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689 - 01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29862 del 2022 Rv. 665940 - 07

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31330 del 10/11/2023** (Rv. **669467 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

C. (LUZI MASSIMINO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 24/09/2020

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO  
Giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda - Condizioni e limiti.

*Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 21561 del 2010 Rv. 614505 - 01, N. 16603 del 2023 Rv. 668168 - 02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585 - 01, N. 16853 del 2018 Rv. 649361 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31817 del 15/11/2023** (Rv. **669476 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

L. (PANEPINTO FRANCESCO) contro C. (LO GIUDICE ILARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 01/08/2020

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - Mancata impugnazione delle parti civili - Azione risarcitoria in sede civile - Effetto preclusivo - Esclusione.

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

*La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2013 Rv. 626947 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1768 del 2011 Rv. 616366 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023** (Rv. **669496 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

Z. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro B. (SONEGO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2020

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Presupposti ed effetti - Diversità di petitum dei due giudizi - Irrilevanza - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27161 del 2018 Rv. 651017 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023 (Rv. 669593 - 02)**

**Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

**G. (ROSSI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Avviso di liquidazione di imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale - Giudicato di annullamento - Effetti sulle cartelle di pagamento emesse, anche per gli interessi, nei confronti di un terzo - Fondamento - Fattispecie in materia di trust.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di contenzioso tributario, dopo la formazione del giudicato sull'annullamento dell'avviso di liquidazione - prodromico alla cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale - emanato nei confronti del contribuente (nella specie, del trustee dei beni oggetto di segregazione), anche la conseguente cartella di pagamento per gli interessi maturati durante la sospensione dell'esecuzione - in separato giudizio - della ulteriore cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale emanata nei confronti di un terzo (nella specie, del protector), sebbene emessa in via provvisoria, avendo natura strettamente accessoria, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell'originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico - per gli atti e i provvedimenti amministrativi - dell'invalidità derivata ad efficacia caducante. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 lett. C CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 718 del 2017 Rv. 642426 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023** (Rv. **669593 - 03**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (ROSSI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato di annullamento di atto presupposto - Caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente - Estensione riflessa nei confronti di un terzo - Fondamento - Fattispecie in tema di trust.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di contenzioso tributario, la caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente (nella specie, la cartella di pagamento) non trova limite nella estensione riflessa del giudicato nei confronti di un terzo (quale è, nella specie, il protector, che non è stato parte del giudizio di annullamento dell'atto presupposto per iniziativa del trustee), giacché dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia, il giudicato può - quale affermazione obiettiva di verità - spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, salvo che il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente o settlor).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 lett. C CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 8101 del 2020 Rv. 657573 - 01

---

### 14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31774 del 15/11/2023** (Rv. **669475 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIANNOTTA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Contestazioni relative al quantum - Ammissibilità - Autoliquidazione effettuata in via amministrativa - Oneri di allegazione e prova.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32143 del 20/11/2023 (Rv. 669492 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)**

V. (GARZIERA ADRIANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 14/04/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimento conclusivo del processo esecutivo - Individuazione - Mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. - Revocabilità ex art. 487 c.p.c. - Limiti - Fondamento.

*L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9175 del 2018 Rv. 648766 - 01, N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 12673 del 2022 Rv. 664682 - 01, N. 11316 del 2009 Rv. 608268 - 01, N. 23572 del 2004 Rv. 579505 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32143 del 20/11/2023 (Rv. 669492 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)**

V. (GARZIERA ADRIANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 14/04/2021

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - IN GENERE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Funzione ed effetti - Esercizio di azione esecutiva nei confronti del creditore sostituito - Esclusione - Fallimento del sostituito - Conseguenze - Improcedibilità della domanda di sostituzione - Fondamento.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

*In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituto (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituto, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilità della domanda di sostituzione, ai sensi non già dell'art. 51 l.fall., bensì dell'art. 52 l.fall., siccome incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 511, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26054 del 2020 Rv. 659907 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32146 del 20/11/2023 (Rv. 669574 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*N. (ASCHIERI GIORGIO) contro B.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 07/05/2021*

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversia ex art. 512 c.p.c. – Poteri del giudice – Modifica del progetto di distribuzione e valutazione della legittimità dell'intervento dei creditori – Ammissibilità – Esclusione.

*Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, né modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 512

*Massime precedenti Vedi:* N. 10820 del 2020 Rv. 657965 - 01, N. 12642 del 2014 Rv. 631190 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32146 del 20/11/2023 (Rv. 669574 - 02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*N. (ASCHIERI GIORGIO) contro B.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 07/05/2021*

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimento conclusivo del processo esecutivo – Individuazione – Pagamento dei creditori in pendenza di opposizione distributiva – Irrilevanza – Accoglimento dell'opposizione – Conseguenze.

*Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Difformi:* N. 23572 del 2004 Rv. 579505 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32143 del 2023 Rv. 669492 - 02

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32804 del 27/11/2023 (Rv. 669508 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**A. (CRISPINO RAFFAELLA) contro I.**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 14/07/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica al debitore - Inesistenza - Conseguenze - Vizio del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria - Esclusione.

*Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11290 del 2020 Rv. 658097 - 01, N. 12195 del 2023 Rv. 667586 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 30941 del 07/11/2023 (Rv. 669455 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

**D. (DE LUCA LUCIANO) contro R.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 19/05/2021

079080 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE Prezzo base - Fissazione - Valutazione effettuata da un esperto - Determinazione di un importo verosimilmente inferiore al valore di mercato - Invalidità dell'ordinanza di vendita - Esclusione.

*In tema di espropriazione immobiliare, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2474 del 2015 Rv. 634267 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31130 del 08/11/2023** (Rv. **669462 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

G. (CARLINI FRANCO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2021

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche - Eccezione di compensazione propria e impropria - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28568 del 2021 Rv. 662857 - 01, N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31068 del 08/11/2023** (Rv. **669459 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

C. (DE BONIS DANIELE) contro D.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito avverso distinto e diverso provvedimento - Improponibilità della opposizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7163 del 2023 Rv. 667385 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023** (Rv. **669465 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

D. (DEL GIUDICE FIORAVANTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione esattoriale - Illegittimità dei singoli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023** (Rv. **669472 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.**

R. (GRAMAGLIA DARIO) contro Y. (CILENTO COSTABILE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8447 del 2023 Rv. 667106 - 01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31432 del 13/11/2023** (Rv. **669469 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (FARINA VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2021

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fondo Unico Giustizia - Somme di denaro depositate in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto - Attribuzione - Termine di decadenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008, conv. in l. n. 181 del 2008 - Applicabilità - Condizioni e limiti.

*In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/09/2008 num. 143 art. 2 com. 2 lett. CBIS, Legge 13/11/2008 num. 181, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31547 del 13/11/2023** (Rv. **669471 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

Z. (CAPPUCCILLI VITTORIO) contro S. (MANCA BITTI DANIELE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 21/10/2020

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35867 del 2022 Rv. 666284 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023** (Rv. **669336 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

P. (DE MECO NATALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/10/2021

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Contestuale proposizione - Pronuncia relativa alla sola seconda - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Necessità.

*Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19267 del 2015 Rv. 636948 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3722 del 2020 Rv. 657020 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 02)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

R. (GRAMAGLIA DARIO) contro Y. (CILENTO COSTABILE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei beni - Onere della prova gravante sul debitore - Sussistenza - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Deduzione - Sufficienza - Esclusione.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

*In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29983 del 2021 Rv. 662905 - 01, N. 23876 del 2015 Rv. 637586 - 01, N. 2970 del 2013 Rv. 625292 - 01, N. 2904 del 2021 Rv. 660523 - 01, N. 3738 del 2015 Rv. 634646 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIANNOTTA MARIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunciata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

*Massime precedenti Conformi:* N. 14598 del 2020 Rv. 658321 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01

---

### 15. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

*Sez. L - , **Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023** (Rv. **669540 - 01**)*

*Presidente: **BELLE' ROBERTO**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GUARISO ALBERTO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/08/2017*

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Controversie in materia di discriminazione - Domanda proposta ex artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, e 702 bis c.p.c. - Decisione di accoglimento - Appello - Forma - Conseguenze.

*In tema di controversie in materia di discriminazione, l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda - formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell'accesso al lavoro - deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 28 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

*Massime precedenti Vedi:* N. 6318 del 2020 Rv. 657291 - 01, N. 29926 del 2021 Rv. 662655 - 01

---

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023** (Rv. **669523 - 01**)*

*Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.*

*C. (RANIERI MASSIMO) contro P.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2021*

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9633 del 2022 Rv. 664369 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023 (Rv. 669607 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CIMILLUCA SALVATORE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2016

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Istanza di ripetizione delle somme corrisposte in forza dell'esecutività del decreto – Domanda nuova – Esclusione – Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto – Sussistenza – Fondamento.

*Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2946 del 2017 Rv. 642571 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 32502 del 22/11/2023 (Rv. 669501 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**D. (PETTORINO STEFANO) contro G.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2020

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE Appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Mancata comunicazione di quest'ultimo - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato comunicato all'appellante, non determina l'improcedibilità del gravame, dovendo il giudice fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19083 del 2018 Rv. 649967 - 01, N. 6159 del 2018 Rv. 647533 - 01, N. 27375 del 2016 Rv. 642300 - 01 Rv. 642300 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 32501 del 22/11/2023 (Rv. 669551 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**M. (PETRILLO ORSOLA) contro M.**

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Foro della dipendenza - Limitazione temporale - Sussistenza - Foro della costituzione del rapporto e dell'azienda - Applicabilità - Foro generale delle persone fisiche - Sussidiarietà - Criterio del cumulo soggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11387 del 2004 Rv. 573715 - 01

NOVEMBRE 2023

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Sentenza n. 30515 del 03/11/2023** (Rv. **669296 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

G. (AGNITELLI MANUELA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006745/2021 66073701

Massime precedenti Conformi: N. 6745 del 2021 Rv. 660737 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 32070 del 20/11/2023** (Rv. **669600 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

R. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Assistenza agli stranieri presso gli hotspot - Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Sussistenza.

*Ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 32070 del 20/11/2023** (Rv. **669600 - 02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

R. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità e prova.

*Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente*

*che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 5926 del 2015 Rv. 634730 - 01, N. 28149 del 2023 Rv. 669164 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 32851 del 27/11/2023 (Rv. 669604 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.**

M. (PERINI VALERIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 10/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Opposta valutazione di situazioni soggettive interconnesse - Violazione del diritto all'unità familiare - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale)*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 10201 del 2022 Rv. 664535 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 30736 del 06/11/2023 (Rv. 669369 - 01)**

**Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 12/08/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 *ratione temporis* - Natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato - Rilevanza autonoma rispetto all'inserimento socio-lavorativo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

*In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente *ratione temporis*, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo - che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 05/05/2023 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 31625 del 14/11/2023 (Rv. 669423 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

**D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.**

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 20/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI T.U. immigrazione - Decreto di espulsione - Carattere vincolato - Sussistenza - Impugnazione - Valutazione di legittimità - Verifica della sussistenza dell'ipotesi posta a fondamento dell'espulsione - Necessità - Conseguenze

*Nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8, e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 20668 del 2005 Rv. 583520 - 01